V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	74
DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	74
ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)	86
DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	75
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	79
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	81
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 2361 e abb. (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)	81
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	83
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 267 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	84
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020) 690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fabio MELILLI, presidente, avverte che per il gruppo Coraggio Italia cessa di fare parte della Commissione il deputato Marin, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a far parte della Commissione il deputato Rizzone, a cui porge, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, la Commissione Bilancio ha avviato l'esame del provvedimento per l'espressione del parere alle Commissioni riunite I e XI senza tuttavia pervenire alla deliberazione dello stesso, giacché il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore e di trasmettere la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Ricorda altresì che le citate Commissioni riunite, essendo il provvedimento già calendarizzato per la discussione in Assemblea, nella giornata di ieri, hanno concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo.

La Commissione Bilancio, pertanto, è ora chiamata a pronunciarsi all'indirizzo dell'Assemblea sul provvedimento in oggetto, sul quale restano ferme le richieste di chiarimento precedentemente formulate dal relatore.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).

Inoltre, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta, fa presente quanto segue.

Le disposizioni che prevedono reclutamenti di personale a tempo determinato per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche non quantificano preventivamente gli oneri finanziari che ne derivano, in quanto tali assunzioni saranno individuate da ciascuna amministrazione sulla base delle necessità conseguenti ai progetti assegnati e alla ricognizione dei propri fabbisogni, sia in termini di qualifiche che di quantità di personale necessario. Il contenimento dei costi che ne derivano sarà assicurato dalle procedure che prevedono che le richieste delle amministrazioni saranno comunque vagliate dalla struttura prevista presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne verificherà la congruità anche in relazione ai quadri economici del progetto.

Per quanto riguarda invece le disposizioni che prevedono assunzioni di personale all'interno di limiti di spesa dovranno comunque essere attuate nel rispetto dei predetti limiti, senza aggravio di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutte le attività e gli adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate, ove non assistiti da specifica autorizzazione di spesa, saranno svolti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3243 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 80 del 2021, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, cui si fa integrale richiamo, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

le disposizioni che prevedono reclutamenti di personale a tempo determinato per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche non quantificano preventivamente gli oneri finanziari che ne derivano, in quanto tali assunzioni saranno individuate da ciascuna amministrazione sulla base delle necessità conseguenti ai progetti assegnati e alla ricognizione dei propri fabbisogni, sia in termini di qualifiche che di quantità di personale necessario;

il contenimento dei costi che ne derivano sarà assicurato dalle procedure che prevedono che le richieste delle amministrazioni saranno comunque vagliate dalla struttura prevista presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne verificherà la congruità anche in relazione ai quadri economici del progetto;

per quanto riguarda invece le disposizioni che prevedono assunzioni di personale all'interno di limiti di spesa dovranno comunque essere attuate nel rispetto dei predetti limiti, senza aggravio di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

tutte le attività e gli adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate, ove non assistiti da specifica autorizzazione di spesa, saranno svolti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

C. 3223 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 agosto 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta, fa presente quanto segue.

La nuova funzionalità prevista per trattare in modalità digitale le certificazioni verdi COVID-19 non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, essa sarà configurata quale funzionalità aggiuntiva della Piattaforma nazionale-DGC realizzata da Sogei SpA nell'ambito della Convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e finanze per il Sistema Tessera sanitaria e dei fondi già destinati a detta Convenzione.

All'articolo 5, comma 2, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 autorizzata in favore del Commissione straordinario per l'emergenza sanitaria COVID-19 è principalmente destinata a contribuire al contenimento dei costi che devono sostenere gli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni, in gran parte non vaccinati, che ai fini del rilascio del cosiddetto Green pass devono sottoporsi ad un test antigenico. Poiché la popolazione di riferimento è allo stato stimabile in circa 3 milioni di soggetti, la somma stanziata risulta pari a circa 15 euro pro capite. Non sono previsti meccanismi di salvaguardia, giacché il Commissario per l'emergenza sanitaria non potrà che trasferire alle regioni le risorse indicate dal citato comma 2 dell'articolo 5.

Le proroghe di cui ai numeri 12 e 14 dell'allegato A al presente decreto-legge, concernenti – rispettivamente – l'adeguamento contrattuale immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta nelle more della definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 e la remunerazione che le regioni corrispondono ai privati che mettano a disposizione posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, saranno attuate utilizzando le risorse già stanziate a legislazione vigente, ivi incluse quelle non impiegate nell'anno 2020.

La proroga di cui al numero 15 del citato allegato A, concernente la sorve-glianza sanitaria svolta dai medici del lavoro dell'INAIL qualora tale intervento sia richiesto dai datori di lavoro per i quali non sussista l'obbligo di nominare il medico competente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il citato istituto provvederà alle predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La proroga di cui al numero 16 del medesimo allegato A, concernente l'avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché ad esso si provvederà tramite il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro già in organico e con le risorse già assegnate a legislazione vigente all'Ispettorato nazionale del lavoro.

La proroga di cui al numero 17 del citato allegato A, concernente procedure di accelerazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, non determina una accelerazione per cassa della spesa sia perché gli stati di avanzamento vengono comunque erogati nei limiti delle attuali disponibilità di cassa e di competenza del Ministero dell'istruzione, sia perché gli enti locali dovranno attuare tali disposizioni nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica loro applicabili.

Con riferimento alle proroghe di cui ai numeri 20 e 21 del predetto allegato A, concernenti – rispettivamente – la concessione di licenze e di permessi premio a detenuti, le attività di vigilanza e di controllo relative alle predette misure potranno essere svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto degli effetti conseguenti al deflazionamento del sovraffollamento carcerario negli istituti penitenziari.

La proroga di cui al numero 22 dell'allegato A, concernente l'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetti braccialetti elettronici) connessa all'esecuzione domiciliare della pena detentiva, potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che l'applicazione dei citati dispositivi di controllo potrà avvenire quando risulti accertata, oltre al consenso del condannato, l'effettiva disponibilità dei predetti strumenti, nonché all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare e, comunque, nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia.

All'articolo 7, la proroga di talune disposizioni riguardanti il processo civile e penale che prevedono, fra l'altro, il deposito telematico degli atti, dei documenti e delle note, la possibilità di svolgere da remoto le udienze ed altre fasi del processo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che essa sarà realizzata utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Lucia ALBANO (FDI), in riferimento alla spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria CO-VID-19 e destinata a contribuire al contenimento dei costi sostenuti dagli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni, che devono sottoporsi ad un test antigenico per ottenere il rilascio della certificazione verde COVID-19, rileva che la somma stanziata, corrispondente a circa 15 euro pro capite per una platea stimabile di 3 milioni di soggetti, non appare congrua dal momento che tale importo può essere sufficiente per l'effettuazione di un solo test per assistito. Pertanto chiede chiarimenti su tale stanziamento di risorse.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Albano, fa presente che la somma *pro capite* di 15 euro è stata calcolata rispetto ad una platea di fruitori potenziali della prestazione, fermo restando che il previsto stanziamento di 45 milioni di euro rappresenta, dal punto di vista finanziario, un limite di spesa invalicabile.

La Viceministra Laura CASTELLI conferma quanto osservato dal presidente Melilli.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3223 Governo, di conversione in legge del decretolegge n. 105 del 2021, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la nuova funzionalità prevista per trattare in modalità digitale le certificazioni verdi COVID-19 non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, essa sarà configurata quale funzionalità aggiuntiva della Piattaforma nazionale-DGC realizzata da Sogei SpA nell'ambito della Convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e finanze per il Sistema Tessera sanitaria e dei fondi già destinati a detta Convenzione;

all'articolo 5, comma 2, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 autorizzata in favore del Commissione straordinario per l'emergenza sanitaria COVID-19 è principalmente destinata a contribuire al contenimento dei costi che devono sostenere gli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni, in gran parte non vaccinati, che ai fini del rilascio del cosiddetto Green pass devono sottoporsi ad un test antigenico;

poiché la popolazione di riferimento è allo stato stimabile in circa 3 milioni di soggetti, la somma stanziata risulta pari a circa 15 euro pro capite;

non sono previsti meccanismi di salvaguardia, giacché il Commissario per l'emergenza sanitaria non potrà che trasferire alle regioni le risorse indicate dal citato comma 2 dell'articolo 5; le proroghe di cui ai numeri 12 e 14 dell'allegato A al presente decreto-legge, concernenti – rispettivamente – l'adeguamento contrattuale immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta nelle more della definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 e la remunerazione che le regioni corrispondono ai privati che mettano a disposizione posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, saranno attuate utilizzando le risorse già stanziate a legislazione vigente, ivi incluse quelle non impiegate nell'anno 2020;

la proroga di cui al numero 15 del citato allegato A, concernente la sorve-glianza sanitaria svolta dai medici del lavoro dell'INAIL qualora tale intervento sia richiesto dai datori di lavoro per i quali non sussista l'obbligo di nominare il medico competente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il citato istituto provvederà alle predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

la proroga di cui al numero 16 del medesimo allegato A, concernente l'avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché ad esso si provvederà tramite il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro già in organico e con le risorse già assegnate a legislazione vigente all'Ispettorato nazionale del lavoro;

la proroga di cui al numero 17 del citato allegato A, concernente procedure di accelerazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, non determina una accelerazione per cassa della spesa sia perché gli stati di avanzamento vengono comunque erogati nei limiti delle attuali disponibilità di cassa e di competenza del Ministero dell'istruzione, sia perché gli enti locali dovranno attuare tali disposizioni nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica loro applicabili;

con riferimento alle proroghe di cui ai numeri 20 e 21 del predetto allegato A, concernenti – rispettivamente – la concessione di licenze e di permessi premio a detenuti, le attività di vigilanza e di controllo relative alle predette misure potranno essere svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto degli effetti conseguenti al deflazionamento del sovraffollamento carcerario negli istituti penitenziari;

la proroga di cui al numero 22 dell'allegato A, concernente l'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetti braccialetti elettronici) connessa all'esecuzione domiciliare della pena detentiva, potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che l'applicazione dei citati dispositivi di controllo potrà avvenire quando risulti accertata, oltre al consenso del condannato, l'effettiva disponibilità dei predetti strumenti, nonché all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare e, comunque, nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia;

all'articolo 7, la proroga di talune disposizioni riguardanti il processo civile e penale che prevedono, fra l'altro, il deposito telematico degli atti, dei documenti e delle note, la possibilità di svolgere da remoto le udienze ed altre fasi del processo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che essa sarà realizzata utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), relatrice, osserva che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

Evidenzia che il provvedimento, già approvato dal Senato con modificazioni, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario e che le modifiche introdotte, di recepimento delle condizioni poste nel parere della Commissione Bilancio del Senato (resoconto 22 luglio 2020) riguardano l'aggiornamento temporale degli effetti finanziari e della relativa copertura (articolo 3, comma 1, del disegno di legge).

Rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che ascrive all'Emendamento effetti finanziari valutati in 2.118.432 euro annui a decorrere dal 2020.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme dell'Emendamento non incidono, come sottolineato anche dalla relazione tecnica, sulle modalità di contribuzione al Fondo. Alla luce di tale considerazione osserva che l'adeguamento degli stanziamenti al livello di contribuzione ri-

chiesto sembrerebbe discendere dagli specifici meccanismi di finanziamento del Protocollo originario, e non specificamente dall'Emendamento ora in esame. Ove tale interpretazione fosse confermata, ritiene che andrebbero esplicitate le ragioni per le quali l'adeguamento del contributo – in esito alla conclusione della 29^a Conferenza delle Parti (MoP29) del Protocollo di Montréal - venga ora disposto con il provvedimento in esame. Ciò anche in considerazione del periodo di contribuzione interessato, decorrente dal 2018. Inoltre, tenuto conto che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica autorizza una nuova spesa a decorrere dal 2020, proprio al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio alla misura del contributo richiesto all'Italia con riferimento al triennio 2018-2020, considera opportuno che sia chiarito in quale modo si sia provveduto ad adeguare la contribuzione richiesta per gli anni 2018 e 2019, considerato che anche in tali anni gli stanziamenti sembrerebbero risultare inferiori al contributo richiesto, secondo quanto, d'altro canto, indicato dalla relazione tecnica con riferimento al solo anno 2019.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montréal per la protezione della fascia di ozono, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in 2.118.432 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, considerato, da un lato, che il provvedimento in esame è stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dall'altro, che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 deve conseguentemente intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023. Su tali aspetti ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Infine, non ha osservazioni da formulare in merito al comma 3 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi stabilito – le amministrazioni interessate, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 3, di cui si è detto in precedenza, provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Viceministra Laura CASTELLI in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

Le norme dell'Emendamento in oggetto non incidono sulle modalità di contribuzione al Fondo, che continua a essere regolata secondo le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo. Il Fondo Multilaterale, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo stesso, ha l'obiettivo di finanziare i costi incrementali concordati al fine di fornire cooperazione tecnica e finanziaria ai Paesi in via di sviluppo individuati sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso accordo. Per ogni triennio di riferimento, il budget del meccanismo finanziario del Fondo viene determinato attraverso una specifica decisione della Riunione delle Parti. La partecipazione dell'Italia al Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montréal è disciplinata dalla legge n. 409 del 2000, ai sensi della quale si provvede all'erogazione del contributo al Fondo Multilaterale. La quota del contributo a carico dell'Italia per il triennio 2018-2020 è stata determinata in euro 8.751.822 annui a fronte del contributo in precedenza previsto pari a euro 6.633.390. Poiché lo stanziamento di bilancio originario non era quindi sufficiente a far fronte al nuovo contributo dovuto, al fine di ottemperare agli impegni di contribuzione dell'Italia al Fondo Multilaterale e di assicurare la copertura totale degli oneri associati al Protocollo di Montréal, era stata prevista tramite il disegno di legge in oggetto l'autorizzazione di una spesa pari a euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2019, mentre per l'anno 2018 si era provveduto con le risorse residue esistenti su alcuni capitoli della Direzione generale per il clima, energia e l'aria. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, per l'annualità 2019 le risorse aggiuntive sono state invece reperite nell'ambito dei processi di assestamento e previsione di bilancio. Per gli oneri aggiuntivi relativi all'anno 2020 si provvederà, infine, ai sensi del presente provvedimento, essendo quest'ultimo stato inserito nell'elenco degli slittamenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2655 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le norme dell'Emendamento in oggetto non incidono sulle modalità di contribuzione al Fondo, che continua a essere regolata secondo le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo;

il Fondo Multilaterale, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo stesso, ha l'obiettivo di finanziare i costi incrementali concordati al fine di fornire cooperazione tecnica e finanziaria ai Paesi in via di sviluppo individuati sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso accordo;

per ogni triennio di riferimento, il budget del meccanismo finanziario del Fondo viene determinato attraverso una specifica decisione della Riunione delle Parti; la partecipazione dell'Italia al Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montréal è disciplinata dalla legge n. 409 del 2000, ai sensi della quale si provvede all'erogazione del contributo al Fondo Multilaterale:

la quota del contributo a carico dell'Italia per il triennio 2018-2020 è stata determinata in euro 8.751.822 annui a fronte del contributo in precedenza previsto pari a euro 6.633.390:

poiché lo stanziamento di bilancio originario non era quindi sufficiente a far fronte al nuovo contributo dovuto, al fine di ottemperare agli impegni di contribuzione dell'Italia al Fondo Multilaterale e di assicurare la copertura totale degli oneri associati al Protocollo di Montréal, era stata prevista tramite il disegno di legge in oggetto l'autorizzazione di una spesa pari a euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2019, mentre per l'anno 2018 si era provveduto con le risorse residue esistenti su alcuni capitoli della Direzione generale per il clima, energia e l'aria;

nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, per l'annualità 2019 le risorse aggiuntive sono state invece reperite nell'ambito dei processi di assestamento e previsione di bilancio;

per gli oneri aggiuntivi relativi all'anno 2020 si provvederà, infine, ai sensi del presente provvedimento, essendo quest'ultimo stato inserito nell'elenco degli slittamenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione.

C. 2666 CNEL.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2021.

Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa degli esiti degli approfondimenti che il Governo si era riservato di effettuare in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dal provvedimento.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di far pervenire gli elementi di informazione richiesti.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 2361 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare e non corredata di relazione tecnica, reca disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, evidenzia che la norma, modificando l'articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973, riconosce la possibilità di compensare le somme iscritte al ruolo con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione anche derivanti da prestazioni professionali. Contestualmente si prevede l'abrogazione, dal 1° gennaio 2022, del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, che prevedeva tale possibilità in via temporanea - resa poi di fatto finora continuativa in virtù delle proroghe intervenute di anno in anno – qualora la somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato e secondo modalità definite da apposito decreto ministeriale in mate-

In proposito, pur tenendo conto che alla norma introduttiva del citato articolo 28-quater, nonché alle disposizioni di proroga del comma 7-bis dell'articolo 12 del decretolegge n. 145 del 2013 non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'applicazione a regime della suddetta compensazione, in relazione a possibili flussi di cassa non coincidenti, per importi e tempi di definizione, con quelli già inclusi nelle previsioni tendenziali.

Ciò anche in considerazione, fra l'altro, dell'eliminazione della condizione che il debito tributario da compensare debba essere inferiore o pari al credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione.

Prende atto, peraltro, che permane il rinvio, contenuto all'ultimo periodo dell'art. 28-quater citato, ad un decreto ministeriale di attuazione che individua le modalità applicative del medesimo articolo al fine di preservare gli equilibri di finanza pubblica: si assume quindi che tale normativa secondaria possa essere eventualmente aggiornata, nel corso del tempo, per l'adeguamento alle specifiche esigenze di salvaguardia degli equilibri finanziari. In proposito considera comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Sotto il profilo degli effetti di carattere eventuale ed indiretto, ritiene inoltre che andrebbe verificato se l'applicazione in via permanente della possibilità di compensazione possa indurre comportamenti dei contribuenti volti a rinviare i pagamenti dei debiti tributari in attesa della maturazione di corrispondenti crediti da poter compensare, con effetti in termini di cassa, suscettibili di riflettersi sui saldi di finanza pubblica. Anche in merito a tale profilo ritiene utile una valutazione del Governo.

In aggiunta alle anzidette considerazioni, riferite alla stabilizzazione della possibilità di compensazione, con riferimento alla lettera *b*), osserva che la stessa appare finalizzata a garantire un coordinamento tra le discipline previste dai citati articoli 28-quater (applicabile dal 2011) e 12, comma 7-bis, (applicabile dal 2014) in vista del consolidamento delle relative previsioni in un'unica sede normativa.

Ricorda in proposito che l'articolo 28quater ha consentito la compensazione dei crediti con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013, mentre l'articolo 12, comma 7-bis, ha riconosciuto la possibilità di compensazione, estendendola anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali, con le cartelle esattoriali, per l'anno 2014, termine poi prorogato di anno in anno fino al 2021. Alla luce della nuova formulazione prevista dal provvedimento in esame e tenuto conto delle differenze originarie tra le due discipline - relative alle decorrenze temporali, alle tipologie di crediti oggetto di compensazione e al momento di individuazione delle somme a debito compensabili – ritiene opportuna una conferma da parte del Governo volta ad escludere che l'applicazione delle previsioni della lettera b), possa determinare estensioni implicite rispetto alle fattispecie e alle quote di debiti già oggetto delle due precedenti discipline.

Infine, sul piano testuale e del coordinamento tra la nuova disciplina e quella vigente, evidenzia che il comma 2 dispone l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tale termine non viene quindi posto in relazione con la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, che potrebbe essere

antecedente o successiva al 1° gennaio 2022. In proposito ritiene utile un chiarimento.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di rispondere ai chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Nuovo testo C. 1494.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo BITONCI (LEGA), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca una delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e che tale proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica. In proposito evidenzia che il provvedimento riproduce, quasi integralmente, il testo del disegno di legge S. 2831, approvato dalla Camera nella XVII legislatura e trasmesso l'11 maggio 2017 al Senato, dove l'iter di approvazione non si è poi concluso nel corso della legislatura. Rammenta che in quella occasione, durante l'esame presso il Senato, era stata presentata una relazione tecnica di passaggio positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che affermava che dalle disposizioni non derivavano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia che oggetto del presente esame è il testo come emendato dalla Commissione di merito (X Commissione Attività produttive). Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili finanziari, segnala, in merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti Delega per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, segnala che la delega è corredata di una clausola di invarianza finanziaria.

Tanto premesso, considerando la mancanza di una relazione tecnica riferita al testo in esame e tenuto conto che questo non reca un rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per la verifica e la copertura dei possibili oneri derivanti dalla normativa delegata, andrebbero comunque acquisiti, a suo parere, elementi di valutazione dal Governo volti a confermare l'effettiva possibilità di attuare la delega in assenza di oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene infine alla possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, non formula osservazioni nel presupposto che il testo intenda esclusivamente ribadire facoltà già previste a legislazione vigente, entro i limiti e con le modalità ivi previsti. In proposito reputa utile una conferma. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'esercizio della delega prevista dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

Infine, nell'osservare che il Governo sta predisponendo un provvedimento legislativo che interviene sulla medesima materia, chiede alla rappresentante del Governo quale rapporto ci sia tra tale provvedimento e la proposta di legge in esame. In particolare ricorda che la proposta di legge è ormai in una fase avanzata dell'iter in Commissione attività produttive e che le associazioni di categoria, in particolare l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, hanno espresso parere favorevole su di essa, mentre hanno chiesto al Governo di provvedere alla proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, prevista per il prossimo 1° settembre, a causa del protrarsi della crisi per molti settori economici a seguito dell'emergenza sanitaria. Conclude chiedendo alla rappresentante del Governo se il provvedimento legislativo all'esame del Governo riguarda le grandi imprese in stato di insolvenza oppure la proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa.

La Viceministra Laura CASTELLI, riservandosi di rispondere alle richieste di chiarimento del relatore sugli aspetti finanziari del provvedimento in una successiva seduta, fa presente che il Governo sta predisponendo uno schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva europea in materia di ristrutturazione e di insolvenza (Direttiva (UE) 2019/1023).

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Atto n. 267.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento. Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e che esso reca inoltre una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento per cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 7).

In merito ai profili di quantificazione, rileva che il decreto in esame recepisce una disciplina di fonte europea riferita a soggetti privati, esterni al perimetro della pubblica amministrazione: sotto questo aspetto non formula dunque osservazioni.

Esso, correlativamente, pone nuovi compiti ed adempimenti, principalmente di natura regolamentare e di vigilanza, in capo alla Consob e alla Banca d'Italia, estendendo i poteri già esercitati dalle due autorità alle nuove fattispecie disciplinate dal decreto in esame. In proposito, evidenzia che la Banca d'Italia e la Consob sono organismi non inclusi nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni: la Consob, in particolare, è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità (articolo 40 della legge n. 724 del 1994). Prende comunque atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità di dare attuazione alle funzioni previste nell'ambito delle risorse disponibili, come prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, riferita all'intero provvedimento. Anche sotto questo profilo non formula dunque osser-

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 7, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti de-

rivanti dal medesimo provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di valutazione favorevole dello schema di decreto legislativo in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020) 690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.

(Doc. LXXXVI, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 3 agosto 2021.

Fabio MELILLI, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, era stata espressa dal relatore una valutazione favorevole sugli atti in oggetto, con la riserva di considerare eventuali ulteriori elementi che dovessero emergere nel corso della discussione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede al relatore di inserire, nella sua proposta di parere favorevole, un'osservazione volta ad evitare che la riforma delle risorse proprie, che dovrebbe contribuire al finanziamento del rimborso dei prestiti contratti nell'ambito dello strumento *Next Generation EU*, si traduca in un aumento della tassazione nazionale ovvero in una traslazione impositiva, posto che ciò, a suo avviso, comporterebbe un aggravio fiscale sulle imprese distorsivo della concorrenza.

Fabio MELILLI, presidente, al fine di permettere al relatore e al Governo un approfondimento sulla richiesta dell'onorevole Comaroli, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.

ALLEGATO

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Articolo 1 (Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)

Il comma 1, dispone che, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. L'ammissibilità di tali spese al PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.

I commi da 2 a 10 contengono misure di carattere strettamente ordinamentale che come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il comma 2 introduce misure speciali per il reclutamento a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione per le attività connesse al PNRR, che hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato da parte delle amministrazioni e contiene la previsione di una riserva di posti non superiore al 40 per cento nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in favore del personale che abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. Le richiamate disposizioni rivestono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, la disposizione secondo cui i bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la pubblicazione dei bandi avviene nei limiti delle risorse umane e strumentali già in dotazione del Dipartimento della funzione pubblica.

Il comma 3-bis limitandosi a prorogare di un anno la disciplina volta al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 20, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 consente lo svolgimento delle procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La previsione della pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma in formato aperto ed organizzati in una base di dati



ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di modalità di pubblicazione che sono realizzabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4-bis non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, recando una norma a carattere ordinamentale. Segnatamente, si attribuisce anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non interessate dai progetti del PNRR la facoltà di utilizzare le modalità di selezione semplificate previste dall'articolo 1, comma 4 del decreto legge. Restano invece invariati i normali vincoli di spesa, assunzionali e di dotazione organica. Ne consegue che, data la natura semplificata di tali modalità di selezione, non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al contrario, si potrebbe realizzare una riduzione dei costi connessi all'espletamento delle procedure di selezione.

Il comma 5 attribuisce la facoltà al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di articolare le liste dei professionisti e del personale ad alta specializzazione in uno o più elenchi. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si evidenzia che disposizione introdotta alla lett. a), che si limita ad allargare la platea dei possibili beneficiari degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge, specificando che rientrano in tale categoria anche i professionisti definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso o dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art.7 legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, o di certificazione secondo Norma Tecnica UNI, ai sensi dell'art.9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione contenuta nel **comma 6** relativa alla definizione con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione delle modalità per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica, avendo natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La proroga del termine ordinatorio per l'emanazione del citato decreto (da 60 a 120 gg.), operata in sede di conversione, ha anch'essa carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri. La previsione della pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma sul portale del reclutamento con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale dell'amministrazione, è realizzabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7 dispone che il decreto di cui al comma 6, per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), individui quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco l'essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato e non essere in quiescenza.

Il comma 7-bis reca una norma di raccordo, prevedendo che il decreto attuativo di cui al comma 6 dell'articolo 1 disciplini anche le modalità di iscrizione dei professionisti iscritti nell'elenco detenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico o in possesso di certificazione secondo Norma Tecnica UNI ai sensi dell'art.9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

I commi 8 e 9 recano disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

Il comma 10 specifica che per alta specializzazione si intende il possesso cumulativo della laurea magistrale o specialistica e di almeno un titolo, nell'ambito di settori scientifici o professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti, tra dottorato di ricerca o master universitario



di secondo livello o documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione Europea documentata esperienza professionale di lavoro subordinato di durata almeno triennale, maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell'Unione Europea. Le modifiche apportate in sede di conversione, limitandosi, rispettivamente, ad enucleare anche il master di II livello fra i titoli validi per l'ammissione ai concorsi riservati al personale ad alta specializzazione e prevedere i requisiti di accesso alla procedura di selezione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 prevede che le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono svolgersi anche attraverso concorsi pubblici unici, previsti, dal 1° gennaio 2014, per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche e organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica (ex art. 4, co. 3-quinquies, del D.L. 101/2013), anche avvalendosi dell'Associazione FormezPA e del portale del reclutamento. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori per la finanza pubblica. Anche la previsione che specifica la pubblicazione meramente notiziale dei bandi delle procedure concorsuali sul portale del reclutamento non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12 ha carattere meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 13** individua l'area III e la posizione economica F3 per l'inquadramento economico del personale reclutato ai sensi del comma 5, lettera b. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 14 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'acquisizione di personale a tempo determinato, possono comunque attingere alle graduatorie concorsuali vigenti, anche a tempo determinato pertanto. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 14-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad escludere dall'ambito di applicazione delle norme di cui all'art. 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collocamento del personale in disponibilità, le procedure di reclutamento disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge.

Il comma 14-ter non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che estende la possibilità di assumere senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 15 consente, alle amministrazioni direttamente impegnate alla realizzazione dei progetti PNRR, di poter conferire incarichi dirigenziali ex articolo 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs 165 del 2001, nella misura percentuale del doppio di quella vigente. Anche in questo caso non ci sono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali potrà avvenire solamente nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate. Analogamente i commi 14 e 15 non comportano oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione che attribuisce la facoltà alle amministrazioni di riservare una quota dei predetti incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 15-bis prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale può conferire fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica a dirigenti di seconda fascia in deroga alle previsioni di cui all'art. 19, comma 4 che consentirebbe l'attribuzione di 1 posto di funzione generale pari al 70% della dotazione organica. La norma in esame trova copertura, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito degli



stanziamenti previsti per la retribuzione di due dirigenti di prima fascia secondo la dotazione organica di diritto del bilancio dell'Agenzia.

I commi 15-ter e 15-quater contengono disposizioni di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 15-quinquies prevede che il fondo istituito dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 56 del 2019 per realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici sia altresì finalizzato ad assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 16 prevede che alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 17 prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pubbliche amministrazioni titolari di progetti finanziati a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica delle amministrazioni titolari. Il comma prevede infine che le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto dal comma 1 a tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 17-bis non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto disciplina procedure già in uso presso il Dipartimento della funzione pubblica, che la disposizione mira a coordinare e finalizzare verso obiettivi di trasparenza e accessibilità.

Articolo 1-bis (Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura)

Comma 1: stabilisce che il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il triennio 2021-2023, è autorizzato ad espletare procedure concorsuali pubbliche ai fini del reclutamento, a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, di duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III - F1, in possesso di uno dei titoli ivi elencati.

Comma 2: prevede che i bandi per le procedure concorsuali di cui al precedente comma definiscano i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e bibliotecnonomica nell'ambito della pubblica amministrazione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non determinano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come previsto dal comma 11, il Ministero della cultura vi provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali, già maturate alla data del 31 dicembre 2020 e disponibili a legislazione vigente, al netto delle risorse destinate al reclutamento del personale che risulterà vincitore delle procedure concorsuali pubbliche e selettive già in essere ovvero in fase di programmazione. Gli oneri assunzionali sono stati quantificati prendendo a riferimento quale costo unitario annuo per una unità di Area terza fascia economica F1, l'importo di euro 39.288, corrispondente al solo trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare, IVC, indennità di amministrazione, oneri riflessi). Pertanto, l'onere complessivo a regime derivante dal reclutamento delle previste 270 unità di personale di Area III-F1 è pari ad euro 10.607.760. Commi 3 e 4: prevedono la possibilità per il Ministero della cultura, nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, di autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto



legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la durata massima di ventiquattro mesi, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Sopraintendenze archivistiche nonché di consentire l'attuazione degli interventi Previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si prevede inoltre che gli effetti giuridici ed economici dei predetti incarichi cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023. L'importo massimo del compenso è fissato in 40.000 euro annui per singolo incarico ed è previsto, in ogni caso, un limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Comma 5: autorizza per l'anno 2021 lo scorrimento delle graduatorie di merito per il passaggio dall'Area II all'Area II e dall'Area II all'Area III, nel limite del 20% per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le procedure interne, nel rispetto della vigente dotazione organica. Attualmente, le predette graduatorie contemplano circa 142 unità di idonei per il passaggio all'Area II e n. 997 unità di idonei per il passaggio all'Area III suddivise per 10 profili professionali. L'onere complessivo a regime pari a 1.501. 545, 15-quantificato in ragione del differenziale tra la Prima Area e la Seconda Area, posizione economica F1, e tra la Seconda Area e la Terza Area, posizione economica F1 - pari a rispettivamente ad euro 1.786,35 ed euro 7.293,65 trova copertura a valere sulle facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente come indicato al comma 11.

Comma: 6 prevede l'assegnazione di un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 alla società Ales Spa, necessari a coprire i seguenti costi: costo per personale (subordinato o professionisti) fino a circa 40 unità costituite da project manager, esperti tecnici e staff amministrativo; costi per trasferte (queste ultime rappresentano circa il 5 per cento dei costi del personale, essendo necessario un presidio anche di natura territoriale); costi per servizi/forniture; costi indiretti; IVA.

Si ipotizza, infatti, che la società Ales, svolgendo anche il ruolo di centrale di committenza, supporti il Ministero della cultura per le seguenti linee di investimento, rientranti nel quadro M1C3:

a) piattaforme e strategie digitali per il patrimonio culturale (Linea investimento 1.1) - digitalizzazione delle collezioni di musei,

archivi e biblioteche e luoghi della cultura in genere, al fine di incrementare le risorse culturali digitali a disposizione attraverso

le piattaforme di accesso e moltiplicare così il patrimonio informativo della cultura;

b) programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici (Linea investimento 2.3)

c) eventuali altre necessità di supporto per linee facenti capo al Segretariato Generale.

Comma 7: prevede che la misura massima di aumento della percentuale di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale in favore delle direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale prevista dall'articolo 24, comma 3, prima periodo del del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pari al 15 per cento, possa essere incrementata fino a un terzo (fino ad ulteriori dieci incarichi), tenuto conto della necessità di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Comma 8: apporta modifiche al citato articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro cui poter esercitare la facoltà di aumento della percentuale di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali ivi prevista, il cui esercizio è consentito "nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5" del citato articolo 24. Il concorso in questione risulta in itinere e si prevede che non si concluda entro la data del 31 dicembre 2021, pertanto la



disposizione contempla la proroga del termine entro cui poter esercitare la facoltà di aumento di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 al 31 dicembre 2022. La necessità di disporre la proroga sin d'ora è determinata dalla esigenza di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi in tempo utile da garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Le previsioni di cui ai commi 7 e 8 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come previsto dal comma 11, il conferimento delle posizioni dirigenziali potrà avvenire nei limiti delle facoltà assunzionali del Ministero della cultura già maturate alla data del 31 dicembre 2020 e disponibili a legislazione vigente.

Considerato che il numero massimo degli incarichi conferibili ai sensi della presente disposizione è pari a 10 e che l'onere unitario lordo stato riferito ad un dirigente di II fascia è pari ad euro 80.457,85, con esclusione delle voci retributive accessorie, l'onere complessivo derivante dal conferimento degli incarichi in questione è pari ad euro 804.578,5.

Comma 9 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Comma 10: prevede che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Comma 11: reca la copertura finanziaria di ciascun comma, in particolare prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.793,65 il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali già maturate alla data del 31 dicembre 2020 e disponibili a legislazione vigente e che agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 9;
- b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;
- c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Articolo 2 (Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione)

La disposizione reca misure urgenti per favorire l'inserimento di giovani nella pubblica amministrazione attraverso esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti. In particolare, nelle more della attuazione della previsione di cui all'articolo 47, comma 6, del d.lgs 81/2015, la norma prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine è prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2021, di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal



Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3 (Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)

La disposizione di cui al comma 1, nel modificare il comma 1-bis dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, è finalizzata all'individuazione tramite la contrattazione collettiva di una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione nonché alla modifica delle modalità di progressioni tra le aree. La disposizione non comporta riflessi finanziari negativi tenuto conto della espressa previsione secondo cui agli oneri derivanti dall'attuazione della stessa si provvede nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. La disposizione che chiarisce i criteri di valutazione nelle procedure comparative per le progressioni fra le diverse aree funzionali ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri. Inoltre la disposizione che prevede la possibilità che i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 definiscano, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, con esclusione di quelli della istituenda Area IV, non determina nuovi o maggiori oneri in quanto eventuali differenze retributive derivanti dall'adozione delle predette tabelle di corrispondenza sono a carico delle risorse destinati ai citati contratti.

La norma di cui al **comma 2** prevede che il limite di spesa relativo al trattamento economico accessorio possa essere superato nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali.

La disposizione non determina oneri in quanto è volta a prevedere che, qualora con apposite disposizioni legislative siano stanziate apposite risorse finanziarie, i limiti di cui all' articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017 possono essere incrementati, nelle misure che verranno definite dalla contrattazione collettiva, a valere e nei limiti delle predette risorse finanziarie appositamente stanziate.

Le altre disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la disposizione che prevede che per l'accesso alla dirigenza sia riservata una quota non superiore al 15% a chi abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la predetta quota è ricompresa nell'ambito delle facoltà assunzionali autorizzate. La disposizione che esclude l'applicazione del comma 3, capoverso 1-ter, agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali e agli enti aventi natura associativa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la predetta norma riveste carattere procedurale.

I commi 3-bis e 3-ter non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli incarichi ivi previsti sono conferiti a dirigenti già appartenenti alle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3-quater prevede che, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8 lettera g) del citato TUEL, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2022



i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere, anche in deroga alle limitazioni previste per tali enti dall'articolo 259, comma 10, del predetto TUEL.

Il comma 3-quinquies prevede che, per il monitoraggio di tali finalità è istituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con la partecipazione della Regione Siciliana, dell'Anci e del Ministero dell'economia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati per i componenti.

Il comma 3-sexies prevede che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto la proroga di tali contratti a tempo determinato avviene con l'utilizzo delle risorse disponibili ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 259, comma 10, del TUEL.

Il comma 4, che modifica l'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la disposizione introduce esclusivamente misure di carattere procedimentale stabilendo in ogni caso che l'applicazione della stessa non deve determinare posizioni sovrannumerarie.

Il comma 4-bis contiene misure di garanzia per le persone con disabilità nei concorsi pubblici che non determinano non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste dalla norma sono comunque ricomprese in quelle che ciascuna amministrazione che bandisce il concorso provvede ordinariamente ad organizzare e le cui necessarie risorse finanziarie sono individuate a valere su quelle stabilite per lo svolgimento delle prove concorsuali.

Il comma 5 introduce una mera proroga di termini che non comporta effetti finanziari.

I commi 6, 7, 7-bis e 7-ter, 7-quinquies, 8, 9 e 10 hanno carattere ordinamentale e/o procedimentale e non comportano effetti finanziari negativi.

Il comma 7-quater non comporta oneri in quanto disciplina esclusivamente procedimenti concernenti la mobilità del personale che potranno avvenire nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione.

Articolo 3-bis (Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali)

Le disposizioni, a carattere ordinamentale, non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnatamente, si prevede che gli enti locali possano organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza. La disposizione replica il modello degli elenchi previsto all'articolo 1, comma 5, del presente decreto legge. Da ciò discende la neutralità finanziaria della norma e il prevedibile risparmio di spesa derivante dall'accorpamento delle procedure concorsuali normalmente previste per la copertura dei posti vacanti.

Articolo 3-ter (Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

La disposizione prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio entro 30 giorni dal termine di approvazione, non si applica la sanzione del blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016, limitatamente ai contratti a tempo determinato necessari per l'attuazione del PNRR o per l'esercizio di funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale. La disposizione non determina effetti finanziari, tenuto conto che le predette assunzioni a tempo determinato possono avvenire unicamente nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente.



Articolo 3-quater (Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

La disposizione, si limita ad estendere da dodici a ventiquattro mesi il periodo ivi menzionato, pertanto presenta carattere meramente ordinamentale e, in quanto tale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (Formez PA)

Le disposizioni non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di misure che sebbene delineino diversi e più aggiornati obiettivi per Formez PA, sono svolte dall'Associazione senza attribuzioni di carattere finanziario da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Il Formez PA, infatti, provvederà alle attività previste dal presente articolo attraverso la stipula di contratti con le Amministrazioni che ne beneficiano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Attraverso tale strumento saranno, dunque, coperte tutte le spese relative a tali attività che non andranno ulteriormente a gravare a carico della finanza pubblica. Si tratta, dunque, di attività che verranno svolte esclusivamente su richiesta delle amministrazioni richiedenti che potranno accedere allo strumento della convenzione con FormezPA esclusivamente nei limiti delle proprie risorse finanziarie. Il livello di finanziamento già previsto a legislazione vigente per il FormezPA non è dunque oggetto di incremento o suscettibile di diventare inadeguato agli scopi istituzionali dall'associazione.

Articolo 5 (Scuola nazionale dell'amministrazione)

Le disposizioni non recano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione, che presentano le necessarie disponibilità. Con particolare riguardo alla figura del Segretario generale, si rappresenta che la stessa assorbe, dal punto di vista ordinamentale ma anche sotto il profilo finanziario, quella del dirigente amministrativo, e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si evidenzia, inoltre, che il trattamento economico spettante a questa nuova figura è comunque soggetto al limite previsto dall'articolo 23-ter, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal dPCM 23 marzo 2012, e sarà articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunque sempre nel rispetto, come detto, del tetto retributivo fissato dalla predetta normativa.

In particolare il comma 2-bis, reca modifiche di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione disciplina il trattamento economico dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze transitati nella SNA, prevedendo che qualora optino per il regime a tempo definito a la loro retribuzione debba essere ridotta e che non si applichi la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del D.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202 (che disciplina appunto il trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato).

Articolo 6 (Piano integrato di attività e organizzazione)



Le disposizioni introducono il Piano integrato di attività e organizzazione destinato ad assorbire molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. L'intervento è attuato dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'intervento di cui al comma 2, lettera c) è compatibile con le risorse finanziarie riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 1 che prevede termini previsti per l'adozione del Piano integrato da parte delle singole pubbliche amministrazioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera a) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si limita a specificare che il Piano integrato di attività e organizzazione debba definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa, senza incidere sui presupposti per l'erogazione del trattamento economico accessorio riconducibile alla valutazione della performance.

Il comma 2, lettera b) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché reca una norma a carattere ordinamentale, la quale prevede che il Piano integrato di attività e organizzazione definisca la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale. Il comma 2, lettera c) non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo l'adeguata informazione alle oo.ss. da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della predisposizione del Piano integrato di competenza.

Il comma 2, lettera d) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si limita ad una specificazione degli obiettivi di trasparenza cui deve tendere la redazione del Piano integrato. Segnatamente, si prevede che il Piano definisca gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

Il comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino il Piano integrato di attività e organizzazione e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviino al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un differimento di un termine a cadenza annuale con meri effetti ordinamentali.

Il comma 5 non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, recando disposizioni relative ai termini per l'emanazione dei d.P.R. volti ad individuare gli adempimenti attualmente previsti dalla normativa in materia e da abrogare.

Il comma 6 prevede l'adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni.

La disposizione di cui al comma 8 secondo cui per il monitoraggio ivi previsto, gli enti locali possono avvalersi di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano individuato secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane, opera una razionalizzazione degli eventuali costi connessi all'attività di monitoraggio per gli enti locali di minori dimensioni e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di segretari comunali)

La disposizione finalizzata ad elevare dall'80 per cento al 100 per cento il turn over dei segretari comunali, in analogia con quanto previsto per il turn over delle amministrazioni statali, non determina effetti finanziari in quanto, in sede di precedente limitazione del turn over operata dall'articolo 14, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, tale riduzione non ha determinato risparmi di spesa scontabili sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 7 (Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti)

Il comma 1 prevede che per la realizzazione del sistema delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, di cui 80 per il MEF, per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale. In particolare, si segnala che, ai fini della quantificazione degli oneri del personale non dirigenziale diverso da quello del MEF (pari a n. 420 unità), in via prudenziale, sono stati presi a riferimento gli oneri pro capite più elevati dei Ministeri e quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 2 prevede che le graduatorie del predetto concorso rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unità. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che ai relativi costi si fa fronte a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.

Il comma 3 è volto a chiarire che le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 1 sono in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

Il comma 3-bis dispone che le amministrazioni di cui al comma 1 possono prevedere, nei concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale una riserva, in misura non superiore al cinquanta per cento, in favore del personale assunto a tempo determinato ai sensi del medesimo comma 1. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le restanti amministrazioni che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.



La disposizione che estende agli incarichi d cui all'articolo 2 del, comma 13.bis del DL 34/2020 le modalità di conferimento di cui all'articolo 1, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021

Il comma 6 individua la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo (euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021	Per ciascuno degli anni dal 2022 al
		(4 mesi)	2026
	420 funz. t.d. Area III F1	7.657.083	22.969.250
Comma 1	80 funz. T.d. Area III F1 RGS	1.242.917	3.728.750
Comma 4	Esperti RGS	167.000	500.000
	Esperti	2.668.000	8.000.000
Comma 5	Formazione	865.000	-
		12.600.000	35.198.000

Il comma 6-bis non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'eventuale trattenimento in servizio del personale sanitario opera esclusivamente nel caso in cui la posizione si renda vacante, non genera sovrapposizioni o cumuli di reddito tra trattamento di quiescenza, che non viene corrisposto, e trattamento retributivo.

Articolo 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze)

Comma 1: autorizza, per le finalità ivi indicate, il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire per l'anno 2021 apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del DL 44/2021 e, conseguentemente, ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, da assegnare di cui da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (cinquanta unità), al Dipartimento del Tesoro (trenta unità), al Dipartimento delle Finanze (trenta unità) e al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (trentacinque unità) e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nella area seconda, fascia economica F2, del comparto funzioni centrali da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



La quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione delle 145 unità di Area Terza, pari a euro 1.126.394 per l'anno 2021 (rateo) e ad euro 6.758.359 annui a decorrere dall'anno 2022 è stata effettuata sulla base della seguente retribuzione pro capite prevista per una unità di Area Terza — F1, maggiorata, prudenzialmente, di una percentuale pari al 3,78% (valore medio) in vista dell'imminente rinnovo contrattuale.

Stipendio	Tredices ima mensilit à	Indennità di amministra zione	Totale fondame ntale (lordo dipenden te)	Oneri riflessi	Totale fondame ntale (lordo Stato)	Trattam ento Accesso rio (lordo Stato)	RETRIBUZ IONE TOTALE PRO CAPITE (lordo Stato)	Increme nto contratt uale (3,78)	RETRIBUZ IONE TOTALE PRO CAPITE (LORDO STATO) - CON INCR. CONTR.
22.291,78	1.857,65	5.192,88	29.342,3 1	11.261 ,58	40.603,8 9	4.307,82	44.911,71	1.697,6 6	46.609,37

Per la prima annualità (rateo) si è ipotizzato che le assunzioni delle 145 unità possano essere disposte con decorrenza giuridica ed economica 1° novembre 2021, anche tenuto conto della possibilità di svolgere i concorsi pubblici secondo le modalità semplificate stabilite dall'art. 10 del D.L. n. 44/2021.

La quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione delle 75 unità di Area Seconda, pari a euro 505.858 per l'anno 2021 (rateo) e ad euro 3.035.147 annui a decorrere dall'anno 2022 è stata effettuata sulla base della seguente retribuzione pro capite prevista per una unità di Area Seconda – F2, maggiorata, prudenzialmente, di una percentuale pari al 3,78% (valore medio) in vista dell'imminente rinnovo contrattuale.

Stipendio	Tredice sima mensilit à	Indennità di	Eleme nto perequ ativo	Totale fondame ntale (lordo dipende nte)	Oner i rifles si	Totale fondame ntale (lordo Stato)	Tratta mento Accesso rio (lordo Stato)	RETRIBU ZIONE TOTALE PRO CAPITE (lordo Stato)	Increm ento contratt uale (3,78)	RETRIBU ZIONE TOTALE PRO CAPITE (LORDO STATO) - CON INCR. CONTR.
19.0132,1 5	1.594,3 5	4.083,24	267,60	25.077,3 4	9.609 ,48	34.686,8 2	4.307,8 2	44.911,71	1.474,0 0	40.468,63

Per la prima annualità (rateo) si è ipotizzato che le assunzioni delle 75 unità possano essere disposte con decorrenza giuridica ed economica 1° novembre 2021, anche tenuto conto della possibilità di svolgere i concorsi pubblici secondo le modalità semplificate stabilite dall'art. 10 del D.L. n. 44/2021.

Ai suddetti oneri assunzionali si provvede ai sensi del comma 6

Comma 2: istituisce presso il Dipartimento delle finanze un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, per le finalità ivi indicate.

La quantificazione degli oneri tiene conto della seguente retribuzione pro capite

Qualifica	capite (lordo	IRAP	Retribuzione pro capite annua
	dipendente)	complessivi	(lordo Stato)



Dirigente generale CSR	156.000	59.873	215.873
---------------------------	---------	--------	---------

Pertanto gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari ad euro 89.948 (corrispondenti ad un rateo di 5/12) per l'anno 2021 e ad euro 215.873 a decorrere dal 2022 ai quali si provvede ai sensi del comma 6.

Comma 3: Istituisce presso il Dipartimento del Tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca.

Gli oneri del trattamento economico relativi a un dirigente di II fascia, comprensivi degli oneri riflessi, considerati su base annua, sono stati quantificati in 145.299 euro. Per il 2021 la quantificazione è stata calcolata su 5 mesi (60.542 euro).

Pertanto gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari ad euro 363.248 per l'anno 2021 e ad euro 871.794 a decorrere dal 2022 ai quali si provvede ai sensi del comma 6.

Comma 4: Istituisce presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. La quantificazione degli oneri tiene conto della seguente retribuzione pro capite

	capite (lordo	IRAP	Retribuzione pro capite annua (lordo Stato)
Dirigente generale CSR	156.000	59.873	215.873

Pertanto gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari ad euro 89.948 (corrispondenti ad un rateo di 5/12) per l'anno 2021 e ad euro 215.873 a decorrere dal 2022 ai quali si provvede ai sensi del comma 6.

Comma 5: prevede che la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. La disposizione autorizza inoltre SOGEI spa, previa delibera dell'Assemblea degli azionisti, alla costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni. Pertanto, tenuto conto che la disposizione prevede che per le attività di cui al presente comma la Sogei S.p.A. provveda precipuamente mediante "autofinanziamento" (con l'utilizzo di utili di bilancio conseguiti e non riversati al bilancio dello Stato), dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6: reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 e la relativa copertura finanziaria prevedendo che agli oneri pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che presenta le necessarie disponibilità

Oneri		2021	A decorrere dal 2022
Comma 1	145 unità 3A F1	1.126.394	6.758.359



Comma 1	75 unità 2A F2	505.858	3.035.147
Comma 2	1 DG CSR DF	89.948	215.873
Comma 3	6 II fascia CSR DT	363.248	871.794
Comma 4	1 DG CSR DAG	89.948	215.873
		2.175.396	11.097.046

Articolo 8 (Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

Il comma 1, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, istituisce n. 7 posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 2 ha carattere ordinamentale in quanto individua l'ambito territoriale di competenza in cui operano i direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale. Il comma 3, in considerazione delle attività di raccordo con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR e di verifica in itinere delle eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 anche di tipo integrativo, istituisce n. 2 posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca presso il Dipartimento del tesoro. Il comma 4 ha carattere ordinamentale in quanto individua la procedura accelerata con cui il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo. Per tale considerazione gli oneri derivanti dal presente articolo sono calcolati per il 2021 su 5 mesi.

Il comma 5 individua la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo (euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021	A decorrere dal 2022
		(5 mesi)	
	7 DG RTS	759.375	1.821.103
Comma 1	1 II fascia RTS	60.542	145.299
	Roma		



Comma 3	2 II fascia CSR DT	121.083	290.598
		941.000	2.257.000

Articolo 8-bis (Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

La disposizione, per il perseguimento delle finalità ivi previste, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro (I.N.L.), per l'anno 2021, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale non dirigenziale pari a 184 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali.

Gli oneri assunzionali recati dalla disposizione sono stati quantificati sulla base della seguente retribuzione pro capite, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'I.N.L. e maggiorata, in via prudenziale, di una percentuale pari al 3,78% (valore medio) a titolo di incremento contrattuale (in previsione del prossimo rinnovo del CCNL del Comparto):

Oualifica: Area III – F1

Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Totale retribuzione pro capite (lordo Stato)	Incremento contrattuale (3,78%)	Totale retribuzione pro capite (lordo Stato) con incr. contr.
<i>37.254,87</i>	4.458	41.712,87	1.576,75	43.289,62

Totale oneri assunzionali

Numero di unità da assumere	Totale retribuzione pro capite (lordo Stato) con incr. contr.	Oneri a regime (a decorrere dall'anno 2022)
184	43.289,62	7.965.290,08

Tenuto conto che il reclutamento delle 184 unità di personale avviene secondo modalità semplificate (art. 10 del D.L. 44/2021) e senza il previo espletamento delle ordinarie procedure di mobilità (art. 30 del D.lgs. n. 165/2001), è prevista l'immissione in servizio del predetto contingente di personale già a partire dall'inizio dell'anno 2022.

Ai suddetti oneri assunzionali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 9 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed



enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4.

Il **comma 2** nel prevedere che i reclutamenti sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, indica la copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 e euro 67.900.000 per l'anno 2024, cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 10 (Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e per il rilancio dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

Il comma 1 prevede che, al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente di massimo 338 unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026 composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

Il **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto è volto a indicare la procedura di selezione degli esperti di cui al comma 1.

Il comma 2-bis modifica l'articolo 8 comma 9, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55. In particolare, si sopprime il riferimento all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per la nomina del contingente che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed a supporto della segreteria tecnica del Comitato interministeriale per la transizione digitale, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale. Il predetto contingente svolge funzioni di supporto e collaborazione nella Segreteria tecnico amministrativa del Comitato interministeriale per la transizione digitale, che è un organo permanente di supporto dei progetti di transizione digitale e funzionale per l'attuazione del PNRR e che necessità, pertanto, di uno staff di risorse umane esperte



stabilmente operanti presso la citata Segreteria. In tal modo viene consentita una maggiore stabilità organizzativa e di funzionamento della struttura. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una norma di semplificazione a carattere ordinamentale.

Il comma 3 prevede che, per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di personale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026. Il comma 4 stabilisce che l'AgiD è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e alla dotazione organica, un contingente di personale massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa di euro 1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Il comma 5, nel prevedere che i reclutamenti di cui al presente articolo siano autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea reca la copertura finanziari disponendo che agli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni ivi contenute, pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 178/2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		11.576.131	34.726.391	34.726.391	34.726.391	34.726.391	24.392.391	174.874.086
AGID	comma 4	1.242.131	3.726.391	3.726.391	3.726.391	3.726.391	3.726.391	19.874.086
	comma 3	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	15.000.000
MITD	comma 1	9.334.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	18.666.000	140.000.000
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT

In particolare, per quanto riguarda AGID si rappresenta di seguito il dettaglio del costo unitario dei funzionari a tempo determinato di Area III F1.

A	В	A+B
Retribuzione pro capite lordo Stato	Incremento contrattuale 3,78%	Retribuzione pro capite lordo Stato con incremento contrattuale
53.592,00	2.025,77	55.617,77



		2021 (4 mesi)	Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
Comma 4	67 funz. t.d. Area III F1	1.242.130,20	3.726.390,59

Articolo 11 (Addetti all'ufficio per il processo)

Il comma 1, autorizza il Ministero della giustizia a indire procedure per il reclutamento, anche in diversi scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo. Si precisa che nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio del processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo Presidente della Corte di cassazione con l'obiettivo *prioritario* del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario.

Il medesimo comma 1, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, autorizza il *Segretariato Generale della* Giustizia amministrativa ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'Ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi.

In particolare, come anche specificato al comma 3, si prevede:

- a) l'assunzione con contratti a tempo determinato della durata di 30 mesi: n. 250 funzionari, inquadrabili nell'area III posizione economica F1 titolo di accesso: laurea, di cui: n. 240 funzionari amministrativi; n. 7 funzionari informatici; n. 3 funzionari statistici;
- b) l'assunzione con contratti a tempo determinato dalla durata di 30 mesi di n. 76 assistenti informatici, inquadrabili nell'area II posizione economica F2 titolo di accesso: diploma di scuola secondaria superiore.

Il comma 2, riferito alle procedure assunzionali gestite dal Ministero della Giustizia, specifica i titoli richiesti per l'accesso e stabilisce che, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1

Gli oneri sono stati quantificati come nelle tabelle che seguono:



MINISTERO DELLA GISTIZIA - Onere relativo all'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e nove mesi - nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio del processo in numero non superiore a 400.

Parametri stipendiali	endiali														
			E m	Етоlитеп	n t i	. "	Ammi	Oneri Amministrazione	cione		Totale onerepro-capite emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio (FRD/ Risultato) (ultimo parametro utilizzato)	Rinno Contra 3,789	Onere Pro-capite Totale	tto 6 Onere Pro-capite Onere Totale Totale
		Stipendio IVC	IVC	13^	Indennità di amminsitrazione/	Totale	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE					
					retribuzione di posizione fissa e variabile	lordo dipendente	24,20%	5,68%	8,50%						
Area III F1	8.250	8.250 22.291,78	1	1.857,65	5.192,93	29.342,26 7.100,85 1.666,65 2.494,10 11.261,60	7.100,85	1.666,65	2.494,10	11.261,60	40.603,96	1.459,64	1.459,64 1.590,00		43.653,60 360.142.194,80
	8.250												onere annuale	uale	360.142.194,80

Klepilogo oneri annuali 1AB 2	-	2000	1000	1000	
7707		2023	2024	2025	2026
01/01/2022-31/12/2022	_	01/01/2023-31/12/2023 01/01/2024-31/07/2024	01/01/2024-31/07/2024		
360.142.194,80		360.142.194,80	210.082.946,97		
	,		01/07/2024-31/12/2024 01/01/2025-31/12/2025	01/01/2025-31/12/2025	01/01/2026- 30/06/2026
			180.071.097,40	360.142.194,80	180.071.097,40
360.142.194,80		360.142.194,80	390.154.044,37	360.142.194,80	180.071.097,40



Riepilogo oneri per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo

Anno 2022	euro 360.142.195
Anno 2023	euro 360.142.195
Anno 2024	euro 390.154.044
Anno 2025	euro 360.142.195
Anno 2026	euro 180.071.098

Giustizia amministrativa

Il costo delle risorse umane è stato calcolato in base alla disciplina prevista dai contratti nazionali di categoria vigenti, con l'applicazione di ogni istituto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato. Sono stati altresì calcolati gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto nazionale e ogni contributo previdenziale.

In particolare, il costo unitario per ogni funzionario è pari ad euro 51.877,55; è pari ad euro 45.121,42 per ogni assistente informatico.

per € 32.423.467,57 per 250 funzionari amministrativi;

per € 8.573.070,52 per 76 assistenti informatici;

per un onere complessivo di euro 40.996.538 per l'assunzione a tempo determinato di n. 326 unità di personale da adibire agli Uffici del processo per un arco temporale di 60 mesi dal 2022-2026.



	ANNO 2026			E 6.225.306,00	£ 1.714.613,96	£7.939.919,96	
1 2021-2026	ANNO 2025			E 6.225.306,00	E 1.714.613,96	£ 7.939.919,96	
T COMPLESSIV	ANNO 2024	E 3.372.040,75	E 857.306,98	E 3.112.653,00	E 857.306,98	E 8.199.307,71	
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI 2021-2026	ANNO 2023	E 6.744.081,50 E 3.372.040,75	E 1.714.613,96			E 8.458.695,46	
IISTRATIVA - R	ANNO 2022	€ 0,00 € 6.744.081,50	E 1.714.613,96			6 8.458.695,46	
ZIA AMMIN	ANNO 2021	€ 0,00					
GIUSTIZ	COSTO ANNUO UNITARIO	E 51.877,55	E 45.121,42	E 51.877,55	E 45.121,42		
	QUANTITA'	130	38	120	38		
	DESCRIZIONE	FUNZIONARI - ARËA III - F1 - PRIMO CONTIGENTE	ASSISTENTI INFORMATICI - AREA II - F2 - PRIMO CONTINGENTE	FUNZIONARI - AREAIII - F1 - SECONDO CONTINGENTE	ASSISTENTI INFORMATICI - AREA II - F2 - SECONDO CONTINGENTE	TOTALICOSTI	



Il comma 7, reca la copertura finanziaria prevedendo

- a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026 a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;
- b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 12 (Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo)

Le disposizioni di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 13 (Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR)

I commi 1 e 2, autorizzano il Ministero della giustizia ad indire procedure di reclutamento, in relazione a profili professionali non compresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, di un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

- 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i): tecnico IT senior, tecnico di contabilità senior, tecnico di edilizia senior, tecnico statistico, tecnico di amministrazione, analista di organizzazione. Tali profili, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1;
- 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f): tecnico IT junior, tecnico di contabilità junior, tecnico di edilizia junior. Tali profili, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2;
- 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera j): operatore di data entry. Il profilo in esame è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1.

La quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata come nella tabella che segue:



Onere relativo all'assunzione di un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR –

Onere Totale			43.653,60 72.464.974,95	37.695,00 28.271.248,61	35.697,91 107.093.743,64	207.829.967,20	623.489.901,60
Onere pro-capite Totale			43.653,60	37.695,00	35.697,91		1)
Rinnovo Contrattuale (3,78 % AIII E 4,24% AII)			1.590,00	1.533,26	1.452,03	onere annuale	onere triennale
Onere			1.459,64	1.459,64	1.459,64		
Totale onere pro-capite emolumenti fissi			40.603,96	34.702,10	32.786,25		
ione	IRAP	8,50%	1.666,65 2.494,10	2.131,58	2.013,90		
Oneri Amministrazione	Opera prev.	5,68%	1.666,65	1.424,40	1.345,76		
Amm	F.do pens.	24,20%	29.342,36 7.100,85	6.068,73	5.733,68		
	Totale lordo	dipendente	29.342,36	25.077,40	23.692,91		
	Elemento	perequativo	•	267,60	258,00		
i i	Indennità di	amministrazione	5.192,93	4.083,30	3.714,69		
E molumenti	13^		1.857,65	1.594,35	1.516,94		
Ешо	LV.C.						
	Stipendio	:	1.660 22.291,78	19.132,15	18.203,28		
			1.660	750	3.000	5.410	
		_	Area III F1	Area II F2	Area II F1		



Klepilogo oneri annuali – IAB. 3			
	2022	2023	2024
	01/01/2022-31/12/2022	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2024-31/12/2024
TOTALE PER 5.410 UNITA' DI PERSONALE	207.829.967,20	207.829.967,20	207.829.967,20

Riepilogo oneri per il reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR – 5410 unità di personale

euro 207.829.968	euro 207.829.968	euro 207.829.968
Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024



Il comma 6 reca la copertura finanziaria prevedendo l'autorizzazione di spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero della giustizia.

Articolo 14 (Procedura straordinaria di reclutamento)

La disposizione reca norme in tema di procedure straordinarie per il reclutamento del personale di cui agli articoli precedenti. In particolare, si prevede che per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, l'Amministrazione della giustizia ordinaria e la Giustizia amministrativa procedono alle assunzioni di tutti i profili professionali mediante concorso pubblico per titoli e la sola prova scritta.

Tabella oneri procedure concorsuali:

Unità 5.410 - commissione III area					
onere medio			8.000		
presidente (o supplente)	1	8.800			8.800
componente (o supplente)	2	8.000			16.000
segretario (o supplente)	1	6.400			6.400
	totale onere commissione				31.200
	totale 6 co	ommissioni III Area		. 6	187.200
Unità 5.410 - commissione II area					
onere medio			6.500		
presidente (o supplente)	1	7.150		<u></u>	7.150
componente (o supplente)	2	6.500			13.000
segretario (o supplente)	1	5.200			5.200
	totale one	re commissione			25.350
	totale 4 co	ommissioni III Area	_	4	101.400
Unità 16500 - commissione III area					
onere medio			8.000		
presidente (o supplente)	1	8.800			8.800



componente (o supplente)	4	8.000		32.000
segretario (o supplente)	1	6.400		6.400
	totale oner	e commissione		47.200
	totale 2 cor	mmissioni III Area	2	94.400
RIEPILOGO:				
	onere com	missioni		383.000
	Oneri riflessi (32,7%)			125.241
			TOT.508.241	l
			N.Com.	
	procedure digitali	240.000	12	2.880.000
	oneri di sicurezza	19.548	12	234.580
	Totale	oneri procedure concorsuali		3.622.821

Con riferimento agli oneri per le Commissioni, la stima tiene conto di quanto previsto nel DPCM 24 aprile 2020.

Riepilogo oneri procedure concorsuali

Anno 2021

euro 3.281.709

Anno 2023

euro 341.112

Di seguito il dettaglio degli oneri riferiti alle procedure concorsuali e alla spesa per strumentazioni informatiche della Giustizia amministrativa.

descrizione	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALORE MEDIO - PRIMO CONTINGENTE	8		€ 300.800,00					
POSTAZIONI INFORMATICHE	168	€ 1.000,00	€ 168.000,00					
SPESE PROCEDURA - PRIMO CONTINGENTE		€ 20.000,00	€ 20.000,00	,				



COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALORE MEDIO - SECONDO CONTINGENTE					€ 300.800,00		
SPESE PROCEDURA - SECONDO CONTINGENTE					€ 20.000,00		
TOTALI COSTI		€ 488.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Le modifiche introdotte in sede di conversione sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 13, per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 autorizza, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui al comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 15 (Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea)

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 (Attività di formazione)

La disposizione stabilisce, in tema di attività di formazione, che l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la Giustizia amministrativa assicurano l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto.

Relativamente all'Amministrazione giudiziaria ordinaria, ai fini della quantificazione del relativo onere si è ipotizzato per la preliminare attività formativa a distanza, della durata di un mese, un costo medio mensile *pro capite* di circa euro 15,48 (15.180 unità x 15,48 = 235.000 importo arrotondato), per poi proseguire negli anni 2022, 2023 e 2024 la formazione con specifici percorsi didattici ipotizzando un costo annuo medio *pro capite* di circa euro 132,00 per l'anno 2022, di circa euro 96,00 per l'anno 2023 e di circa euro 137,00 per l'anno 2024.

L'onere complessivo è stato calcolato come indicato nella seguente tabella:

	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Onere annuo complessivo formazione personale	235.000,00	2.000.000,00	1.460.000,00	1.102.000,00	4.797.000,00



Di seguito il dettaglio degli oneri riferiti all'attività di formazione gestita dalla Giustizia amministrativa

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
FORMAZIONE -PRIMO CONTINGENTE	168	€ 223,00		€ 37.464,00			•	
FORMAZIONE SECONDO CONTINGENTE	158	€ 223,00				€ 35.234,00		
TOTALI COSTI				€ 37.464,00		€ 35.234,00		

Il comma 3 autorizza, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui al comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 17 (Monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato)

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il comma 3 stabilisce che il personale addetto all'ufficio del processo dovrà prestare la propria attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, ove necessario, anche da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione. La disposizione di natura ordinamentale riguarda l'organizzazione del lavoro nell'ambito del personale addetto all'ufficio del processo e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai relativi adempimenti si potrà far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La modifica apportata in sede di conversione ai commi 5 e 6 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere meramente ordinamentale.

Le modifiche al comma 7, che al fine di evitare la formazione di nuovo arretrato apporta modifiche al Dlgs 104/2010 hanno carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la disposizione che introduce il comma 13-quater nel Titolo IV non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la previsione si limita a dettare la procedura per i casi ordinari di trattazione di cause da remoto che, già a legislazione vigente, costituisce fattispecie attivata ai sensi dell'articolo 87, comma 4-bis del decreto legislativo



02/07/2010, n. 104, a mente del quale, le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto.

Articolo 17-bis (Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura)

Le disposizioni apportano modifiche alle disposizioni relative al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 "Istituzione della Scuola Superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo1, comma 1, lettera b) della legge 25 luglio 2005, n. 150". La Scuola che risulta da tale legge è un ente autonomo che assicura l'attuazione del dirittodovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge altri compiti didattici e di ricerca; tra questi, la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio (i quali, a differenza che nel precedente assetto, svolgono sessioni residenziali presso la Scuola per sei mesi); la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari. La Scuola è preposta alla formazione decentrata e alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche. La natura di "ente autonomo" è stata prevista dallo stesso Statuto della Scuola - adottato dal Comitato direttivo in data 6 febbraio 2012; modificato dal Comitato direttivo in data 16 aprile 2012 e in data 30 ottobre 2012) – in quanto all'art. 1 stabilisce che "La Scuola superiore della magistratura, istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, è un ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, piena di capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile". Pertanto, essendo la Scuola già istituita e regolamentata come ente autonomo, si assicura che da tale previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non si segnalano aspetti innovativi in termini strutturali e di funzionamento rispetto alla precedente configurazione di struttura didattica autonoma, risultando compatibile la natura della Scuola con tale configurazione di ente autonomo. Non si prevedono modifiche degli stanziamenti annuali

Tali modifiche si rendono necessarie al fine di superare gravi criticità connesse al funzionamento della Scuola stessa, incidendo in primis sulle modalità di assegnazione del personale alla Scuola in modo da garantire che la stessa possa fare affidamento su un numero adeguato e fisso di unità di personale, rendendo così più fluida ed efficiente la realizzazione della propria attività formativa in programmazione. L'esigenza di potenziamento della Scuola appare quanto mai stringente anche in funzione delle attività che saranno demandate per la formazione dei magistrati che dovranno gestire il rilevante contingente di personale da assegnare all'Ufficio del processo in attuazione del PNRR.

ordinari da destinare al funzionamento della Scuola superiore della Magistratura.

In particolare, con la sostituzione dell'articolo 1 del D.lgs. 26 del 2006, si attribuisce alla Scuola il potere di selezionare il personale dell'amministrazione della giustizia in funzione di specifiche esigenze e delle corrispondenti competenze professionali, riproducendo così un meccanismo analogo a quello utilizzato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di chiedere per il personale selezionato l'assegnazione a tempo indeterminato, fino all'eventuale revoca a richiesta del dipendente o su iniziativa della Scuola. Il Ministero dovrà provvedere all'assegnazione entro 15 giorni dalla suddetta richiesta, mentre rimane assegnato alla Scuola il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente emendamento. Lo svolgimento di tali selezioni avviene sulla base delle stesse modalità e procedure selettive previste per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà dall'articolo 2 del D.P.C.M. 10 aprile 2019, n. 89, mediante procedura di interpello e attraverso l'esame di titoli idonei posseduti dai candidati e in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza della Scuola, senza determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica e potendosi fronteggiare i relativi adempimenti mediante le risorse umane,



strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Scuola superiore della magistratura.

Si conferma, inoltre, che il trattamento economico fondamentale del personale assegnato alla Scuola rimane a carico dell'amministrazione della giustizia, secondo quanto stabilito dall'articolo 37, comma 2 del Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, mentre si prevede di porre a carico del bilancio della Scuola stessa il trattamento economico accessorio (straordinario e altre voci stabilite dalle vigenti disposizioni) da corrispondere al personale in servizio presso tale ente.

Di seguito la stima degli oneri relativi al costo per l'erogazione del trattamento economico accessorio da parte della Scuola, prendendo in considerazione solo la qualifica di funzionario Area terza F1, il limite numerico - in misura non superiore a 50 unità di personale stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 - il costo unitario medio annuo per il trattamento accessorio (FUAbuoni pasto e straordinario), comprensivo degli oneri riflessi, risulta pari a circa 5.432,51.

Pertanto, l'onere complessivo medio annuo è quantificato in circa euro 271.625,61 come riportato nel prospetto seguente e graverà sul bilancio della Scuola:

FUA (compresi OO.RR.)	Buoni pasto (99 gg * 7,00)	straordinario (media 15 ore mensili X 11 Mesi) compresi oneri riflessi	accessorie comprensive degli	Unità di personale massimo	Onere complessivo per competenze accessorie
1.490,22	693,00	3.249,29	5.432,51	50,00	271.625,61

Si interviene altresì, sulla composizione e sulle funzioni del Comitato direttivo (articolo 5, comma 2 del D.lgs. 26 del 2006), stabilendo che il Comitato direttivo nomina oltre al segretario generale, un vice segretario generale.

L'intervento in esame prevede quindi, l'istituzione di una nuova figura di vice segretario generale della Scuola Superiore della Magistratura, la quale coadiuva il segretario generale della Scuola nell'esercizio delle sue funzioni.

Si prevede inoltre la modifica dell'articolo 6 recante la disciplina della nomina dei dodici componenti del comitato direttivo della medesima scuola, tra i quali sono nominati tre professori universitari, anche in quiescenza. La disposizione prevede per questi ultimi l'aspettativa retribuita per il periodo relativo alla copertura dell'incarico presso il comitato direttivo. Ferma restando la corresponsione da parte della Scuola dell'emolumento al professore per l'incarico di membro del comitato, l'onere economico derivante dalla disposizione in oggetto, relativo al pagamento dell'assegno per il periodo di astensione dall'attività di docenza, con i riflessi ai fini della progressione di carriera e ai fini previdenziali e di quiescenza, trova piena copertura nell'ambito del bilancio dell'università di afferenza del professore, in forza del rapporto di lavoro che lega il medesimo all'ateneo.

Con la modifica dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 26/2006, si interviene per fornire una più corretta interpretazione degli emolumenti spettanti al Presidente e ai componenti del comitato direttivo, con attribuzione degli stessi quindi anche ai magistrati e professori collocati in quiescenza. La disposizione non contrasta con il divieto di conferimento di incarichi al personale in quiescenza come stabilito dall'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012, in quanto tale possibilità è disciplinata dalla normativa speciale già vigente, contenuta all'articolo 6 del D.lgs. 26 del 2006, che non risulta mai abrogata e che pertanto continua ad essere applicata agli incarichi presso la Scuola.

Spettano al Presidente del Comitato direttivo l'indennità di funzione fino ad un massimo di 20.000 euro annui, a cui si aggiunge anche la corresponsione di gettoni di presenza di euro 600



per ogni seduta, per un massimo di 40 sedute, mentre per i componenti del comitato direttivo è previsto un gettone di presenza di euro 600.

Si prevede inoltre di aggiungere la lettera h) all'articolo 12 del d.lgs. 26 del 2006, prevedendo l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno. Si tratta di una figura tipica della Scuola prevista dall'articolo 16 dello Statuto e dall'articolo 6 del Regolamento per la formazione dell'albo dei docenti e l'individuazione dei collaboratori, già operante all'interno della struttura della Scuola.

La funzione principale dell'esperto formatore consiste nel garantire l'organizzazione, il regolare funzionamento e la programmazione annuale dei corsi destinati alla formazione del personale di magistratura, assicurando che i compensi previsti per l'attività dell'esperto del formatore, quantificabili in circa 500 euro, sono già assicurati attraverso le risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Scuola stessa. Pertanto, la disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la modifica dell'articolo 17-ter relativo alla funzione e durata del Segretario generale, nominato fra magistrati ordinari o fra dirigenti di prima fascia attualmente in servizio, mediante l'inserimento del quarto comma, si prevede di attribuire al Segretario generale, nei casi di magistrati collocati fuori ruolo, in relazione alle gravose responsabilità di gestione amministrativa e organizzativa della Scuola, un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014. n. 89.

A titolo esemplificativo, si riportano in tre distinti prospetti la quantificazione in via prudenziale dell'onere accessorio annuo lordo - calcolato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 sopra citato - prendendo come base imponibile il trattamento economico annuo lordo tabellare di magistrati di quarta, quinta e sesta valutazione di professionalità (classe 8/01), comprensivo di tredicesima mensilità:

Magistrato IV Val. prof. (HH05)

STIPENDIO	89.871,20
IIS	13.304,02
INDENNITA' L 27/81	13.868,02
13^ STIPENDIO	7.489,27
13^IIS	1.108,67
TOTALE Trattamento Fond.	125.641,18
25% Trattamento Accessorio	31,410,29
TOTALE Trattamento Economico	157.051,47



Magistrato V Val. prof. (HH06)					
STIPENDIO	100.887,38				
IIS	13.611,12				
INDENNITA' L 27/81	13.730,40				
13^ STIPENDIO	8.407,28				
13^IIS	1.134,26				
TOTALE Trattamento Fond.	137.770,44				
25% Trattamento Accessorio	34.442,61				
TOTALE Trattamento Economico	172.213,05				

Magistrato VI Val. prof. (HH07)								
·								
STIPENDIO	118.243,58							
IIS	13.611,12							
INDENNITA' L 27/81	13.730,40							
13^ STIPENDIO	9.853,63							
13^ IIS	1.134,26							
TOTALE Trattamento Fond.	156.572,99							
25% Trattamento Accessorio	39,143,25							
TOTALE Trattamento Economico	195.716,24							

Infine, s'introduce la Sezione IV – ter relativa alla figura di nuova istituzione del vice Segretario generale (art. 17-quater), regolamentando le funzioni, la nomina, la durata dell'incarico e il relativo trattamento economico.

Il vice segretario viene nominato dal comitato direttivo, sentito il segretario generale, fra magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità o fra dirigenti di seconda fascia attualmente in servizio presso il Ministero della giustizia, con specifiche attribuzioni fra le quali è utile ricordare: la funzione di sostituire il Segretario generale in caso di impedimento o di assenza, di coadiuvarlo nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento di altre funzioni a lui delegate dal segretario generale. La durata dell'incarico è di cinque anni, nel caso di magistrato si applica il collocamento fuori ruolo, mentre nel caso di dirigenti di posizione ricoperta seconda fascia, risulta indisponibile la lasciata nell'amministrazione di provenienza. Si precisa che il collocamento fuori ruolo previsto per i magistrati rientra nell'ambito del contingente di personale destinato a funzioni non giudiziarie previsto dalla legislazione vigente e che tale contingente risulta pari a duecento unità, come rinvenibile nella tabella relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9 e che per il suddetto collocamento fuori ruolo si applicano le previsioni dell'articolo 58, comma 2, del DPR n. 3/1957, secondo le quali all'atto del collocamento fuori ruolo "nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo".

Anche per il vice segretario generale, nei casi di magistrati collocati fuori ruolo, viene prevista l'attribuzione di un trattamento economico accessorio annuo lordo in misura non superiore a 20.000 euro annui, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, mentre non viene previsto alcun compenso accessorio per il vice segretario generale scelto fra



i dirigenti di seconda fascia, restando inalterato il trattamento economico complessivo attribuito per l'incarico dirigenziale, nel rispetto del regime di onnicomprensività dello stesso trattamento economico.

Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola Superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia tenuto conto della possibilità di procedere ad una riprogrammazione della spesa e delle risorse finanziarie. Si fa riferimento in particolare alle risorse iscritte sul capitolo 1478 "Istituzione e funzionamento della SSM" che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2021-2023 e a regime.

Articolo 17-ter (Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

La disposizione introduce modifiche all'articolo 31, comma 1, e all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (c.d. legge Orlando) e prevede la proroga, dal 15 agosto al 31 dicembre 2021, dell'applicazione dell'attuale criterio di liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari in servizio di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari. Si prevede, altresì, che gli articoli 11 della legge 374/1991, 4 del d.lgs. 273/1989 e 64 del D.P.R. 115/2002 siano abrogati a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, in coerenza con le proroghe previste ai punti precedenti.

Attualmente i magistrati onorari in servizio sono n. 4.847 unità di cui n. 1.142 giudici di pace, n. 1.696 vice procuratori onorari e n.2.009 giudici onorari di tribunale.

Per quanto riguarda il personale di magistratura onoraria di "nuova immissione" sono state assunte un numero di unità pari a 400 che attualmente svolgono l'attività in tirocinio come da disposizione del D.lgs. 116/2017 e che per gli stessi l'indennità verrà corrisposta a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Dal punto di vista finanziario l'intervento normativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (vedasi Tabella A), in quanto le risorse necessarie al pagamento delle indennità alle varie figure della magistratura onoraria attualmente in servizio risultano già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla U.d.V. 1.4 - Programma «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria», Azione «Spese di personale per il programma (magistrati)», sul capitolo 1362 piano gestione 1 «Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato» che reca uno stanziamento, a legislazione vigente, di euro 197.449.725 per ciascuno degli anni del triennio 2021 – 2023, ampiamente sufficiente alla copertura delle indennità da corrispondere, secondo i vigenti criteri, fino al 31 dicembre 2021.

Al fine di rafforzare la sostenibilità finanziaria dell'intervento si rappresenta che le spese affrontate nel periodo transitorio (2017 – 2020) per le indennità erogate alla magistratura onoraria, ammontano a circa 110,83 milioni di euro nell'anno 2020, a circa 128,67 milioni di euro nell'anno 2019, a circa 125,20 milioni di euro nell'anno 2018 e a circa 118,43 milioni di euro nell'anno 2017.



TABELLA A)				
MAGISTATURA ONORARIA		180, JULY 1, O. 1, O. 1		
	nr. Unità	Media pro- capite annua	onere annuo	onere dal 15 agosto al 31 dicembre 2021
Giudice di Pace	1.142	50.901,78	58.129.832,76	21.798.687,29
GOT - Giudice ordinario di Tribunale	2.009	7.900,89	15.872.888,01	5.952.333,00
VPO - Vice procuratori onorari	1.696	14.013,97	23.767.693,12	8.912.884,92
	4.847	***************************************	97.770.413,89	36.663.905,21
IVA (GOT E VPO)			8.720.927,85	3.270.347,94
IRAP (GDP)			4.941.035,78	1.852.888,42
TOTALI ONE	ERI FISCALI M.O. Giò	IN SERVIZIO	13.661.963,63	5.123.236,36
,				
TOTALI ONERI DAL 15 AGOSTO A	L 31 DICEMBE 2021	M.O. Già IN SE	RVIZIO	41.787.141,57

Articolo 17-quater (Principio della parità di genere)

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi ad applicare il principio, già previsto dall'ordinamento e sancito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui il reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre forme di assunzioni di cui alla presente legge sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere.

Articolo 17-quinquies (Assunzione personale Ministero della transizione ecologica)

Commi 1 e 2. Per le finalità previste dalla disposizione, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III del Comparto Funzioni Centrali (con procedura concorsuale con riserva del 50% in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data).

Comma 3. La vigente dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità posti di Area terza, tenendo conto, a tal fine, delle attuali vacanze di organico presenti nella medesima area, così come è riportato, nel dettaglio, nel seguente prospetto.



Organico prima AREA dell'incremento comr 317		Presenti in servizio al 31 dicembre 2020	DIFFERENZA (POSTI DISPONIBILI)		
TERZA AREA	336	273	63		
Unità autorizzate con norma SOGESID	POSTI DISPONIBILI	Incremento D.O. assentibile			
218	63	155			
Retribuzione Area Terza - F3	COPERTURA A	ASSUNZIONI Onere a regime	Rateo primo anno (marzo		
€ 48.997,00	218	€ 10,681.346,00	2022) € 8.901.121,67		
Retribuzione Area Terza - F3	Unità finanziate con facoltà assunzionali	Onere a regime	Rateo primo anno (marzo 2022)		
€ 48.997,00	43	€ 2.106.871,00	€ 1.755.725,83		
Retribuzione Area Terza - F3	Unità finanziate con Tabella A - MITE	Onere a regime	Rateo primo anno (marzo 2022)		

La quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione del suddetto contingente di personale pari a 218 unità è stata effettuata sulla base della retribuzione (lordo stato) stabilita prudenzialmente per una unità di Area Terza – posizione economica F3 del Comparto Funzioni Centrali, ed è così determinata:

Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministra zione	Totale fondamental e (lordo dipendente)	Totale Fondamentale (lordo Stato)	Valore medio	Retribuzione tot. pro	Incremento contrattuale	Retribuzione tot. pro capite lordo Stato -
,					trattamento accessorio	capite Stato	(3,78%)	con Incr. contrattuale
24.329,64	2.027,47	3.526,92	29.884,03	41.353,52	5.859	47.212	1.785	48.997

Gli oneri a regime (dall'anno 2023) connessi al reclutamento delle citate 218 unità sono pari ad euro 10.681.346, mentre per la prima annualità (anno 2022), in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento della procedura concorsuale, è stato valorizzato un rateo di spesa corrispondente ai 10/12 dell'onere a regime, pari ad euro 8.901.122 (decorrenza assunzioni marzo 2022).



Comma 4: prevede la proroga della riduzione progressiva delle convenzioni tra il Mite e la Sogesid di quattro anni, con azzeramento di tali convenzioni al 2030 anziché al 2026. Con riferimento alle Convenzioni tra la Sogesid e le Direzioni generali del MITE, si riportano di seguito i prospetti relativi ai capitoli dove i relativi oneri trovano imputazione nonché l'ammontare degli oneri stessi.

Direzione Generale / Dipartimento	Valore economico annuo (dati 2020)	Capitoli
Ditei	936.308,16	7509/1, 7510/1, 7954/1
CLEA	5.601.600,00	8407/01 cp e lett. f), 8415/1
CRESS	7.850.000,00	7954 PG. 01
ECI	3.246.000,00	7510 PG. 01
RIA	2.646.000,00	7509 PG. 01
SUA	3.348.221,14	8533 PG. 01
MAC	2.791.000,00	1664
PNA	2.791.000,00	1422 PG. 02 - 1423 PG. 01- 1618 PG. 01 - 1620 PG. 02 - 7222 PG. 01 -1556 -PG1
TOTALE	29.210.129,30	

Comma 5: la disposizione prevede che a seguito del completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, le convenzioni previste dalla disposizione sono ridotte eventualmente in relazione agli oneri riferibili al personale Sogesid assunto ai sensi del medesimo comma 1. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Comma 6: prevede la copertura finanziaria disponendo che agli oneri assunzionali di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e ad euro 10.681.346 a decorrere dal 2023, si provvede nel modo seguente:

- sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione, disponibili e maturate a legislazione vigente, per euro 1.755.726 per l'anno 2022 ed euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 (corrispondenti ai *budgets* assunzionali 2020-cessati 2019, pari a 16 unità, e 2021-cessati 2020, pari a 27 unità, per un totale di facoltà in termini capitari pari a 43 unità);
- per euro 7.145.396 per l'anno 2022 ed euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, corrispondente a 175 unità, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 17-sexies (Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)

Comma 1: la norma implementa la struttura di missione (che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 77/2021, è di livello dirigenziale generale ed è articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale) di due ulteriori dirigenti di livello generale e di tre ulteriori dirigenti di livello non generale.

Per un dirigente generale e i tre dirigenti non generali la copertura finanziaria è già assicurata dall'articolo 8, comma 1, del citato decreto legge n. 77/2021.

Il costo complessivo è stato quantificato come da tabella sotto riportata, relativamente al dirigente generale a capo del Dipartimento e al dirigente generale responsabile di un ufficio.



Comma 2: reca la copertura finanziaria del comma 1, prevedendo che sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario e che agli oneri pari a euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a copertura dei posti di livello dirigenziale generale, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 3: la disposizione, limitandosi a prorogare al 31 luglio 2021 e, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021, per il Ministero della transizione ecologica, il termine attualmente previsto (30 giugno 2021) dall'art. 10 del DL 22/2021 per l'adozione del regolamento di organizzazione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4: la disposizione limitandosi a prorogare al 31 luglio 2021, per il Ministero dello sviluppo economico, il termine attualmente previsto (30 giugno 2021) dall'art. 10 del DL 22/2021 per l'adozione del regolamento di organizzazione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17-septies (Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA ed ISPRA e cambio della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)

Comma 1: prevede che il Ministero della transizione ecologica possa avvalersi della collaborazione delle risorse umane dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), fino a un contingente massimo di trenta unità per ciascun ente. All'individuazione delle unità di personale e dei relativi profili si provvede con specifico protocollo d'intesa tra il Ministero e gli enti sopra-indicati. La disposizione prevede inoltre che il trattamento economico fondamentale per il personale in comando presso il Mite rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è posto a carico del Ministero della transizione ecologica.

Ai fini della quantificazione è stato stimato il costo del trattamento economico accessorio per l'intero contingente complessivo pari a 30 unità per ciascun ente.

Tali oneri sono quantificati in 412.850 euro per le 30 unità dell'ISPRA e in euro 218.950 per le 30 unità dell'Agenzia Enea, per un totale annuo di euro 631.800 per gli anni dal 2022 al 2026. Per l'anno 2021, in considerazione dei tempi di entrata in vigore della disposizione, l'onere è stato quantificato in euro 315.900.

La stima deriva dal costo medio, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, desunto dai dati del Conto Annuale 2019.

Comma 2: reca la copertura finanziaria del comma 1 prevedendo che agli oneri, pari ad euro 315.900 per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte



corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 3: la disposizione non genera maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la copertura della spesa di cui al comma 1, lett. c) è garantita dalla modifica dell'art. 800 del Codice dell'ordinamento militare (recante le consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri) che prevede la riduzione di 3 unità del ruolo ufficiali, nel grado di Tenente Colonnello. La carica di comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è ordinativamente attribuita a un generale di corpo d'armata e il trattamento economico fondamentale (lordo Stato) in godimento a un ufficiale generale di tale grado è pari a 220.131,61 euro l'anno, cui vanno aggiunti 5.620,52 euro l'anno quale quota media di trattamento economico accessorio, per un totale di 225.752,13 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il trattamento economico fisso in godimento a una unità del ruolo ufficiali nel grado di Tenente Colonnello è pari a euro 79.773,13. Conseguentemente, riducendo la consistenza organica del grado di Tenente Colonnello di 3 unità, si liberano risorse per 239.319,39 euro, idonee a finanziare gli oneri previsti dall'istituzione di una posizione soprannumeraria di un generale di corpo d'armata.

Articolo 17-octies (Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)

Comma 1: la disposizione nel modificare l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto legge n. 91/2014, prevede la nomina, da parte del Commissario, di un Soggetto attuatore, esperto in materia tecnico-giuridica, a cui sono conferiti i medesimi poteri del Commissario entro i limiti della delega ricevuta.

Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del DL 98/2011, nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti.

Tali oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.

Comma 2: prevede l'istituzione presso ogni Commissario per il contrasto al dissesto idrogeologico, sino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di 200 unità.

Comma 3: prevede che il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del DL 44/2021, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 — Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai predetti Commissari come evidenziato nella tabella di seguito riportata, allegata al presente decreto

Unità
12
2
12
4
3
9



Friuli Venezia Giulia	4				
Liguria	3				
Emilia Romagna	11				
Toscana	11				
Umbria	4				
Marche	5				
Lazio	9				
Abruzzo	. 5				
Molise	2				
Campania	7				
Puglia	10				
Basilicata	5				
Calabria	8				
Sicilia	12				
Sardegna	12				
TOTALE	150				

Comma 4: prevede che il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di 50 unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e nei limiti di spesa per ciascun commissario come individuati dalla tabella di seguito riportata e allegata al presente decreto, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Tale personale, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

Regione	Risorse finanziarie 2021	Risorse finanziarie 2022-2026		
Piemonte	65.330	195.988		
Valle d'Aosta	16.332	48.997		
Lombardia	65.330	195.988		
Bolzano	16,333	48.997		
Trento	16.333	48.997		
Veneto	48.997	146.991		
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997		



Liguria	16.332	48.997
Emilia Romagna	65.330	195.988
Toscana	65.330	195.988
Umbria	16.332	48.997
Marche	32.664	97.994
Lazio	48.997	146.991
Abruzzo	32.664	97.994
Molise	16.332	48.997
Campania	32.664	97.994
Puglia	48.997	146.991
Basilicata	32.664	97.994
Calabria	32.664	97.994
Sicilia	65.330	195.988
Sardegna	65.330	195.988
TOTALE	816.617	2.449.850

Comma 5: prevede che agli oneri di cui ai commi da 2 a 4 - come quantificati nella sottostante tabella - pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Di seguito vengono illustrati gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo:

		costo unitario	unità	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Comma 3	Area III/F1	45.266	150	2.263.300	6.789.900	6.789.900	6.789.900	6.789.900	6.789.900
Comma 4	Personale	48.997	50	816.617	2.449.850	2.449.850	2.449.850	2.449.850	2.449.850
i	comandato					, i			
	Area III/F3								
				3.079.917	9.239.750	9.239.750	9.239.750	9.239.750	9.239.750

Comma 6: interviene sulla disciplina del Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone e del SIN di Brescia Caffaro, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter del DL 145/2013, escludendo l'obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7: disciplina l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda, individuato nel Prefetto di Brescia, cui sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del DL 32/2019. Si prevede che il Commissario straordinario, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica che indica, ai sensi dell'articolo 11 della legge



3/2003, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 229/2011, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, di società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del citato DL 32/2019, n. 32.Gli oneri di cui alle predette convenzioni e quelli derivanti dal compenso del Commissario, determinato nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionale e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Si rappresenta che con decreto del Ministero della transizione ecologica (prot. 310.04-06-2018) è stato approvato il Protocollo d'intesa "finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda" sottoscritto in data 28 dicembre 2017 tra il Mattm (ora Mite), la regione Veneto e la regione Lombardia, nonché la Convenzione Operativa sottoscritta in data 21 dicembre 2017 tra il Mattm (ora Mite), la regione Veneto, la regione Lombardia, l'Ufficio d'Ambito di Brescia, il Consiglio di Bacino Veronese e l'Associazione ATS "Garda Ambiente", il cui valore ammonta a complessivi 220 M€, di cui 100 M€ stanziati dal Ministero (40 M€ in favore del Consiglio di Bacino veronese e 60 M€ in favore dell'Ufficio d'ambito di Brescia), 300.000 euro stanziati dalla Regione Veneto per il finanziamento degli interventi nel versante veronese del Lago di Garda, nonché 119,7 M€ a carico delle tariffe provenienti dalle 2 ATO territorialmente competenti.

Nella disposizione in argomento si prevede che nella contabilità speciale del Commissario confluiscono anche eventuali finanziamenti regionali, ad oggi non previsti; in tal caso, tali finanziamenti concorreranno assieme alle risorse statali alla copertura finanziaria degli interventi, riducendo la quota a carico della tariffa.

Gli interventi da finanziare, per un importo complessivo di 132 M€ nel versante bresciano del Lago di Garda, riguardano l'ampliamento di impianti di depurazione, di collettamento e di fognatura, come riportato nel cronoprogramma finanziario allegato alla Convenzione Operativa finalizzata alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda.

Con specifico riferimento agli interventi collettamento e depurazione del lato bresciano del lago di Garda oggetto del Commissariamento in argomento, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 3, comma -2, del decreto è stato autorizzato l'impegno a favore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia della somma di complessivi € 60.000.000,00 di cui:

- a) € 25.827.350,00 competenza 2019;
- b) € 34.172.650,00 competenza 2020.

La predetta somma di € 60.000.000,00 è stata posta a carico della Missione 18 - Programma 12 - UDV 1.5 - Azione 2 - Capitolo 7648 PG 2 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio finanziario 2019 (punto "a") e per l'esercizio finanziario 2020 (punto "b").

Allo stato si tratta di finanziamenti allocati sul bilancio del Mite. In aggiunta a tali risorse pubbliche, al fine di concorrere al finanziamento degli interventi in argomento la quota rimanente verrà resa disponibile dal gestore del servizio idrico integrato, con oneri a carico della tariffa idrica secondo le modalità previste nel Piano d'ambito già approvato e concordate con il Commissario.



Si prevede infine l'istituzione, fino alla data di scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026, di una struttura composta da sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, a supporto del predetto Commissario, i cui oneri sono indicati nella tabella seguente:

	costo unitario (€)	unità	2021	2022	2023	2024	2025	2026
personale comandato A3 F3	48.997	6	97.994	293.982	293.982	293.982	293.982	293.982

Comma 8: reca la copertura finanziaria della struttura di cui all'ultimo periodo del comma 7, prevedendo che agli oneri, pari ad euro 97.994 per l'anno 2021 e ad euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Articolo 17-novies (Inviato speciale per il cambiamento climatico)

La disposizione prevede la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico e ne prevede limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina.

Alla creazione di tale nuova figura si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, pari a euro 250.000 per l'anno 2021, 350.000 per l'anno 2022 e 250.000 per l'anno 2023, derivanti dalle seguenti voci:

- quanto a euro 138.380 (lordo amministrazione), derivanti dal trattamento economico
 equiparato a quello dei commissari di cui all'articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011,
 suddiviso come segue: 50.000 di trattamento economico fondamentale, 50.000 euro
 massimi di accessorio commisurato ai risultati e 38.380 di oneri riflessi a carico
 dell'amministrazione;
- quanto a euro 111.620 per l'anno 2021, 211.620 per l'anno 2022 e 111.620 per l'anno 2023 per gli oneri delle eventuali missioni. Tale stanziamento è espressamente formulato come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli normativamente quantificati.

Per quanto riguarda le strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a supporto delle attività dell'inviato speciale, si segnala che presso detto dicastero, nell'ambito della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali sussiste già un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali e che segue già oggi gli eventi e i negoziati internazionali in materia. Per quanto riguarda le strutture del Ministero della transizione ecologica, anche nell'ambito del predetto dicastero è prevista una struttura appositamente dedicata alle attività internazionali. Ai compiti di supporto dell'inviato speciale, i due Ministeri potranno pertanto fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Alla copertura degli oneri pari a euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 17-decies (Consiglio di amministrazione ENEA)

Commi 1 e 2: Il costo unitario per i componenti del Consiglio di Amministrazione di ENEA, che passano da 3 a 5, è stimato in 32.000 euro ciascuno (stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, del 6 dicembre 2017). Pertanto, la proposta normativa comporta maggiori oneri per 64.000 euro (par.2.3), anche in base ai dati riportati nella Deliberazione del 4 febbraio 2020, n. 10, della Corte dei Conti "Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di "Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA".

Si precisa che secondo i dati della predetta Deliberazione della Corte dei Conti (par. 7.1) le entrate finanziarie correnti dell'ENEA ammontano a 256,4 M€ per il 20217 e a 257,6 M€ per il 2018 (+0,5%), mentre le uscite finanziarie correnti sono pari a 229,8 M€ per il 2017 e 226,4 M€ per il 2018 (-1,5%).

Pertanto, anche alla luce del saldo positivo tra entrate ed uscite correnti nel bilancio di ENEA, agli oneri previsti dalla proposta normativa in argomento si farà fronte con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 17-undecies (Regime transitorio in materia di VIA)

Comma 1: L'articolo 8, comma 2-bis, del dlgs152/2006, come recentemente modificato ad opera dell'articolo 17, del DL. 77/2021, disciplina la Commissione PNRR-PNIEC, cui si applica il c.d. "fast track" per progetti rientranti nel PNRR e nel PNIEC.

Al fine di definire una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato articolo 17 e la piena funzionalità della Commissione PNRR-PNIEC la norma precisa quando tale disciplina trova applicazione, al fine di individuare le istanze che continueranno ad essere esaminate dalla Commissione VIA/VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelle che saranno valutate dalla Commissione PNRR-PNIEC. Analogamente, si precisa che i progetti riguardanti la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10MW vengono devoluti alla competenza statale a partire dal 31 luglio 2021.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Comma 2: analogamente a quanto già previsto per la Commissione VIA, la disposizione stabilisce che i componenti della Commissione VIA PNRR-PNIEC (nel numero massimo di 40 unità) ricomprendono anche il Presidente e il segretario. Pertanto non si determinano effetti per la finanza pubblica. Inoltre, si prevede che i componenti della Commissione PNRR-PNIEC possano provenire anche dalle istituzioni universitarie, in aggiunta alle amministrazioni già



previste a legislazione vigente (amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS).

In secondo luogo, si prevede che nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Si tratta di una previsione di natura ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. Inoltre, si prevede che i Commissari laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i Commissari di cui al periodo precedente percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5. La norma si limita a confermare la corresponsione del trattamento di quiescenza spettante ai soggetti interessati nonché il compenso per i Commissari già previsto a legislazione vigente, specificamente all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede altresì che per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma. Si tratta di una norma a carattere transitorio che si rende necessaria al fine di prevedere da subito una disciplina sui compensi dei Commissari della Commissione VIA PNRR-PNIEC, nelle more del relativo decreto, assicurando la pronta operatività della Commissione. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 i costi di funzionamento della Commissione VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, compresi i costi per i relativi componenti, sono definiti in base all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tali compensi sono attribuiti proporzionalmente tra i componenti della Commissione in ragione delle responsabilità di ciascun membro e dei compiti istruttori effettivamente svolti; inoltre il decreto vigente del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 2 del 4 gennaio 2018 disciplina i compensi anche del Comitato tecnico istruttorio, soppresso dall'art. 228 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 2020.

Articolo 17-duodecies (Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026)

L'articolo introduce disposizioni urgenti, di carattere ordinamentale, per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, modificando l'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

In particolare, il comma 1, lettera a), numero 1), estende le misure ordinamentali specifiche in capo alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., relativamente alla progettazione e realizzazione delle opere sportive, anche connesse e di contesto, e comunque integralmente finanziate, sulla base di un piano di interventi predisposto dalla società d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle mobilità sostenibili e con le Regioni interessate ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport. In tal modo, la società diventa centrale di committenza e stazione appaltante anche per le opere sportive, che potranno essere realizzate direttamente dalla stessa o, attraverso le previste convenzioni, dalle Regioni interessate.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per lo svolgimento delle funzioni della società, in quanto gli stessi rientrano nell'ambito dei quadri economici degli interventi, come previsto dal comma 11 dell'articolo 3 del citato decreto- legge 16/2020.



Al comma 1, lettera a), numero 2), allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere, si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. 32/2019. I commissari straordinari (individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico), cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, possono quindi tra l'altro provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b), estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 61 commi 4, 5, 7 e 8 del decreto legge n. 50/2017, ed in particolare prevedendo che, all'esito della Conferenza, il piano è approvato con decreto del commissario. Il decreto (ed ogni eventuale sua modifica ed integrazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sui siti internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Ministro/Sottosegretario per lo sport, del comitato organizzatore. Il decreto sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso e può costituire adozione della variante dello strumento urbanistico comunale. Qualora il decreto costituisca variante urbanistica e, in sede di conferenza, la Regione abbia già espresso il proprio parere positivo, il decreto stesso è inviato al sindaco interessato per l'approvazione da parte del consiglio comunale alla prima seduta utile. Si tratta di disposizione procedurale, di carattere ordinamentale e da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 1, la lettera c) stabilisce che gli interventi previsti siano attuati nel rispetto della Direttiva 92/43/CEE (recepita dal DPR n. 357 del 1997) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d) al fine di agevolare l'interscambio di professionalità tra pubblico e privato che abbiano specifiche competenze già sviluppate nella realizzazione di progetti complessi nelle pubbliche amministrazioni, prevede di applicare l'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2021, nella sua interezza e non limitatamente al comma 7 del predetto articolo 23-bis, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera e) reca disposizioni di carattere processuale. La disposizione contiene apposita clausola in base alla quale la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17-terdecies (Personale del CONI)

Comma 1: la disposizione è diretta a modificare i commi 3 e 4 dell'articolo 1 del DL n. 5/2021, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI, prevedendo, sostanzialmente, che tale ente - in virtù dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992 n. 138 e dal decreto-legge 19 agosto 2003 n. 220 - definisca con proprio atto l'articolazione della propria dotazione organica nonché i criteri e le modalità dei reclutamenti di cui al citato comma 3, prevedendo altresì la possibilità che le relative prove concorsuali siano svolte con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge n.44/2021.

La disposizione riveste natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto anche conto che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge 138/1992.



Articolo 18 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18-bis (Clausola di salvaguardia)

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** \boxtimes negativo \square

03/08/2021

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



				Ī			Saldo netto o	la finanziare			Fabbis	ogno		Indebitamento			
emendamenti	Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	:
			Titolo I- Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni														
			Capo I- Modalità speciali per il reclutamento per il PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione														
1.77	1 bis	3	Incarichi di collaborazione di durata massima di 24 mesi ad esperti archivisti per garantire il funzionamento degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche	S	c	2,0	4,0	4,0		2,0	4,0	4,0		2,0	4,0	4,0	
1.77	1 bis	6	Contributo alla società ALES Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026- Supporto al ministero della cultura	S	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
1.77	1 bis	9	Abrogazione articolo 1, comma 324 della legge n. 147 del 2013- Contributo in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, con unità produttiva ubicata nei distretti industriali	s	С	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
1.77	1 bis	10	Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del Dl n. 282/2004 (euro 5 mln dal 2027)	S	C												
1.77	1 bis	11 lettera b	Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	S	С			-4,0				-4,0				-4,0	
1.77	1 bis	11 lettera c	Riduzione Tabella A Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Fondo da trasferire alla PCM al fine di promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti	S	c c	-2,0 0,7	-4,0 1,0	1,0	1,0	-2,0 0,7	-4,0 1,0	1,0	1,0	-2,0 0,7	-4,0 1,0	1,0	F
	2	2	per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL. n. 282/2004	S	с	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,0	H
			Capo II - Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo														
	7	1	Reclutamento di personale per la realizzazione del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al Dl n. 77/2021	s	с	8,9	26,7	26,7	26,7	8,9	26,7	26,7	26,7	8,9	26,7	26,7	Γ
	7	1	Reclutamento di personale per la realizzazione del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al DI n.77/2021- effetti riflessi	e	t/c					4,3	12,9	12,9	12,9	4,3	12,9	12,9	
	7	4	Dipartimento della RGS - Contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6, del DL n.77/2021	s	с	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	L
	7	4	Avvalimento da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti del PNRR di esperti di comprovata qualificazione professionale	s	с	2,7	8,0	8,0	8,0	2,7	8,0	8,0	8,0	2,7	8,0	8,0	L
	7	5	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- Formazione del personale	s	С	0,9	25.2	25.2	25.2	0,9	25.2	25.2	25.2	0,9	25.2	25.2	۲
7.0.1	7 7-bis	6	Riduzione tabella A MEF Assunzione di 145 unità di personale non dirigenziale di area terza presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per monitoraggio interventi connessi alla realizzazione al PNRR	s s	c c	-12,6 1,1	-35,2 6,8	-35,2 6,8	-35,2 6,8	-12,6 1,1	-35,2 6,8	-35,2 6,8	-35,2 6,8	-12,6 1,1	-35,2 6,8	-35,2 6,8	۲
7.0.1	7-bis	1	Assunzione di 145 unità di personale non dirigenziale di are terra presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per monitoraggio interventi connessi alla realizzazione al PNRR-effetti riflessi	e	t/c					0,5	3,3	3,3	3,3	0,5	3,3	3,3	Ī
7.0.1	7-bis	1	Assunzione di 75 unità di personale non dirigenziale di area seconda presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per monitoraggio interventi connessi alla realizzazione al PNRR	s	c	0,5	3,0	3,0	3,0	0,5	3,0	3,0	3,0	0,5	3,0	3,0	Ī
7.0.1	7-bis	1	Assunzione di 75 unità di personale non dirigenziale di area seconda presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per monitoraggio interventi connessi alla realizzazione al PNRR	е	t/c					0,2	1,5	1,5	1,5	0,2	1,5	1,5	L
7.0.1	7-bis	2	Istituzione presso il Dipartimento delle Finanze di un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, tutilo e ricerca per il potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali	s	c	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	
7.0.1	7-bis	2	istituzione presso lo stesso Dipartimento delle Finanze di un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,studio e ricerca per assicurare l'attuazione dei progetti del PNRR, nonchè il potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali-effetti riflessi	e	t/c					0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	
7.0.1	7-bis	3	Istituzione presso il Dipartimento del Tesoro di sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca con conferimento di tre incarichi di livello dirigenziale non generale	·	С	0.4	0.9	0,9	0,9	0.4	0.9	0.9	0.9	0.4	0.9	0,9	Γ



				Т	Т	Saldo netto da finanziare					Fabbis	ogno		Indebitamento			
emendamenti	Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
7.0.1	7-bis	3	Istituzione presso il Dipartimento del Tesoro di sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca con conferimento di tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del digs. n.165/2001 anche in deroga ai limiti ivi previsti- effetti riflessi	e	t/c					0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
7.0.1	7-bis	4	Istituzione presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Mef di n. 1 posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, al fine di di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze	s	С	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
7.0.1	7-bis	4	Istituzione presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Mef di n. 1 posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, al fine di di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - effetti riflessi	e	t/c					0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7.0.1	7-bis	6	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del di 282/2004	S	С	-2,2	-11,1	-11,1	-11,1	-2,2	-11,1	-11,1	-11,1	-2,2	-11,1	-11,1	-11,1
	8	1	Istituzione di sette posizioni dirigenziali di livello generale per la direzione delle Ragionerie territoriali e di una posizione dirigenziale di livello non generale per la Ragioneria territoriale di Roma per attività di controllo audit, anticorruzione e trasparenza	s	с	0,8	2,0	2,0	2,0	0,8	2,0	2,0	2,0	0,8	2,0	2,0	2,0
	8	1	Istituzione di sette posizioni dirigenziali di livello generale per la direzione delle Ragionerie territoriali e di una posizione dirigenziale di livello non generale per la Ragioneria territoriale di Roma per attività di controllo audit, anticorruzione e trasparenza- effetti riflessi	e	t/c					0,4	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0
	8	4	lstituzione di due posizioni di funzioni dirigenziale non generale per i rapporti con la Banca europa ai fini dell'attuazione del PNRR - MEF DT	s	С	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
	8	4	Istituzione di due posizioni di funzioni dirigenziale non generale per i rapporti con la Banca europa ai fini dell'attuazione del PNRR - MEF DT - effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	8	5	Riduzione tabella A MEF Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al	s	С	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3
8.0.1	8-bis	1	lavoro sommerso	S	C		8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0
8.0.1	8-bis	1	Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso- effetti riflessi	e	t/c						3,9	3,9	3,9		3,9	3,9	3,9
8.0.1	8-bis	2	Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	С		-8,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0
			Titolo II- bis Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della Transizione ecologica e in materia di sport														
5.1000	17 - quinquie s	1-2	Assunzione a tempo indeterminato di 218 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica	s	С		7,1	8,6	8,6		7,1	8,6	8,6		7,1	8,6	8,6
5.1000	17- quinquie s	1-2	Assunzione a tempo indeterminato di 218 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica- effetti riflessi	e	t/c						3,5	4,2	4,2		3,5	4,2	4,2
5.1000	17 - quinquie s	6	Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c		-7,1	-8,6	-8,6		-7,1	-8,6	-8,6		-7,1	-8,6	-8,6
5.1000	17 - sexies	2	Implementazione struttura di missione presso il MITE per attuazione del PNRR	s	С	0,2	0,6	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6
5.1000	17 - sexies	2	Implementazione struttura di missione presso il MITE per attuazione del PNRR - effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
5.1000	17 - sexies	2	Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	С	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6
5.1000	17 - senties	1	Avvalimento da parte del MITE di personale ENEA e ISPRA per espletamento delle attività tecniche e scientifiche correllate all'attuazione del PNRR- spesa per trattamento accessorio	s	С	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6
5.1000	17 - septies	1	Avvalimento da parte del MITE di personale ENEA e ISPRA per espletamento delle attività tecniche e scientifiche correllate all'attuazione del PNRR- spesa per trattamento accessorio - effetti riflessi	e	t/c					0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
5.1000	17 - senties	2	Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	С	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6
5.1000	17 -	2-3	Assunzione di personale Area III/F1 da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto	s	С	2,3	6,8	6,8	6,8	2,3	6,8	6,8	6,8	2,3	6,8	6,8	6,8
5.1000	17 - octies	2-3	Assunzione di personale Area III/F1 da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto lidrogeologico- effetti riflessi	е	t/c					1,1	3,3	3,3	3,3	1,1	3,3	3,3	3,3
5.1000	17 -	4	lorogeologico-enetri miessi Assunzione di personale Area III/F3 personale comandato da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico	S	С	0,8	2,4	2,4	2,4	0,8	2,4	2,4	2,4	0,8	2,4	2,4	2,4
5.1000	17 -	4	Assunzione di personale Area III/F3 personale comandato da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto	e	t/c					0,4	1,2	1,2	1,2	0,4	1,2	1,2	1,2
5.1000	octies 17 -	5	al dissesto idrogeologico- effetti riflessi Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	С	-3,1	-9,2	-1,6	-1,6	-3,1	-9,2	-1,6	-1,6	-3,1	-9,2	-1,6	-1.6
3.1000	octies		and the second s	,	·	-5,1	-5,2	-1,0	-1,0	-5,1	-5,2	-1,0	-1,0	-5,1	-5,2	-1,0	-1,0



	1		descrizione			Saldo netto da finanziare					Fabbis	ogno	Indebitamento				
emendamenti	Art.	Co.		s/e	natura	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5.1000	17 - octies	5	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	С			-7,7	-7,7			-7,7	-7,7			-7,7	-7,7
5.1000	17 - octies	7	Struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda	s	C	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
5.1000	17 - octies		Struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda- effetti riflessi	e	t/c					0,05	0,1	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1
5.1000	17 - octies	8	Riduzione Tab. A - Ministero dell'Interno	S	С	-0,1		-0,3	-0,3	-0,1		-0,3	-0,3	-0,1		-0,3	-0,3
5.1000	17 - octies	8	Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	S	С		-0,3				-0,3				-0,3		
5.1000	17 - novies	1-3	Compenso all'inviato speciale per il cambiamento climatico- trattamento economico	S	С	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
5.1000	17 - novies	1-3	Compenso all'inviato speciale per il cambiamento climatico- trattamento economico - effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
5.1000	17 - novies	1-3	Compenso all'inviato speciale per il cambiamento climatico- spese per missioni	s	С	0,1	0,2	0,1		0,1	0,2	0,1		0,1	0,2	0,1	
5.1000	17 - novies	4	Riduzione Tab. A - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	s	С	-0,3	-0,4	-0,3		-0,3	-0,4	-0,3		-0,3	-0,4	-0,3	
5.1000	17- decies	1	Incremento di numero due componenti del Consiglio di amministrazione ENEA	s	С					0,03	0,1	0,1	0,1	0,03	0,1	0,1	0,1
5.1000	17- decies	2	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008	S	k					-0,03	-0,1	-0,1	-0,1	-0,03	-0,1	-0,1	-0,1
			TOTALE ENTRATE	е	·	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	32,0	32,7	32,7	7,7	32,0		
			TOTALE SPESE	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	_
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	32,0	32,7	32,7	7,7	32,0	32,7	32,7

		Per memoria: disposizioni mediante utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione del									
		Next Generation EU-Italia									
9	1	Conferimento incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto nella gestione delle procedure complesse nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.		38,8	106,8	106,8	67,9				
10	1	Istituzione di un contingente di 338 unità di personale presso presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale per l'attuazione degli interventi del PNRR		9,3	28,0	28,0	28,0				
10	3	Spese di funzionamento connesse alle attività del contingente di 338 unità di personale presso presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale per l'attuazione degli interventi del PNRR		1,0	3,0	3,0	3,0				
10	4	AGID- Assunzione di un contingente di personale massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1		1,2	3,7	3,7	3,7				1
11	1	Procedure di reclutamento nel periodo 2021-2026, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo presso il Ministero di Giustizia			360,1	360,1	390,2				
11	1	Assunzione, Procedure di reclutamento e formazione di 326 unità di personale da destinare all'Ufficio per il processo della Giustizia Amministrativa			8,5	8,5	8,2				
13		Procedure di reclutamento, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi, di un contingentendi 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della giustizia			207,8	207,8	207,8				
14		Espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni nell'amministrazione della giustizia ordinaria - oneri di funzionamento		3,3		0,3					
14		Procedure concorsuali e spesa per strumentazioni informatiche della Giustizia amministrativa.		0,5			0,3	,			
16		Ciclo di attività formative per il personale assunto a tempo determinato - Giustizia ordinaria		0,2	2,0	1,5	1,1				
16		Ciclo di attività formative per il personale assunto a tempo determinato - Giustizia amministrativa			0,04		0,04				

